

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 23 AGOSTO 2005

N. 106

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
luglio 2005, n. 1005

Mola di Bari – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Prog. Var. urban. per cambio dest. d'uso in strutt. ricett. immobile rurale Casale del Maltese. Del. C.C. 40 del 5/8/04. Ditta: Viola Alessio.

Pag. 11089

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
luglio 2005, n. 1006

Palagiano (Ta) -Var. al P.F. per modifiche ed integr. alle N.T.A. della zona omogenea "D". Delibera C.C. n. 21 del 05/08/2004.

Pag. 11090

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
luglio 2005, n. 1007

Bitetto (Ba) – Parco Sportivo Attrezzato. Delibere C.C. 18 del 31/05/04 e 32 del 25/06/04. Rilascio autor. Paesagg. In deroga alle N.T.A. del PUTT/P art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

Pag. 11092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
luglio 2005, n. 1008

Monopoli (Ba) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Progetto di Variante per cambio destinaz. d'uso. Delib. C.C. 30 del 29/09/2003. Ditta: De Bellis -Rodio.

Pag. 11099

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21
luglio 2005, n. 1009

Melendugno (Le) - L.R. 20/98. Turismo Rurale. Var. urb. per cambio dest. d'uso in strutt. ricett. immo-

bile rurale Masseria Porcaccini. Del. C.C. 35 del 19/08/04. Ditta: Ersetti-Dell'Acqua.

Pag. 11100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1010

Mattinata (Fg) - LL.RR. 31/74 e 47/75. Conc. contr. Euro 20.000,00 per redaz. Strumenti urbanistici ed adeguam. PUTT/P. Es. finanziario 2004. Conc. proroga termini.

Pag. 11102

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1011

Candela (Fg) - LL.RR. 31/74 e 47/75. Conc. contr. Euro 18.000,00 per redaz. P.R.G. Es. finanziario 2003. Conc. proroga termini.

Pag. 11104

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1012

San Donato di Lecce (Le) - LL.RR. 31/74 e 47/75. Conc. Contr. Euro 18.000,00 per redaz. P.U.G. Es. finanziario 2003. Conc. proroga termini.

Pag. 11105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1013

Mesagne (Br) - Piano Regolatore Generale - L.R. 56/80. Delibere di C.C. n. 32 del 14/07/1999 e n. 41 del 29/10/2004. Approvazione definitiva.

Pag. 11106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1014

Carpignano Salentino (Le) - Parere paesagg. ex art.

5.03 NTA del PUTT/P Var. art. 16, L.R. 13/01 adott. con D.C.C. n. 44 del 28/12/04 per compl. e sistem. S.P. 48 "Martano-Otranto". 1° lotto.

Pag. 11113

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1015

Bitonto (Ba) - Var. per adeg. alle prescrizioni di cui L.R. 56/80 del P.R.G. - Delibere C.C. n. 100 del 24/07/98, n. 26 dell'11/02/04 e n. 106 del 30/09/04. Approvazione definitiva.

Pag. 11117

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1016

Conversano (Ba) - L.R. 20/98. Turismo Rurale. Var. al PRG per cambio dest. d'uso in struttura ricettiva Masseria Nepeta - Labonia. D.C.C. 86 del 17/12/2004. Ditta: Sportelli-Laera.

Pag. 11132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1017

Manduria (Ta) - L.R. 20/98. Turismo Rurale. D.C.S. n. 104 del 30/03/2005. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della Masseria Pozzo Cupo. Ditta: Esel s.r.l.

Pag. 11133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1018

Taurisano (Le) - Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 11135

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1005

Mola di Bari – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Prog. Var. urban. per cambio dest. d'uso in strutt. ricett. immobile rurale Casale del Maltese. Del. C.C. 40 del 5/8/04. Ditta: Viola Alessio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa arch. Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98, n. 20, recante norme sul “Turismo Rurale”, considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Mola di Bari, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - comma 5 della citata L.R. 20/98, ha approvato con delibera di C.C. n. 40 del 05/08/2004, su richiesta della ditta VIOLA Alessio, il progetto di recupero dell'edificio rurale denominato “Casale del Maltese” ubicato in agro di Mola di Bari in contrada “Pozzo Vivo”, con annesse aree di pertinenza, in catasto al fg. n. 39 p.lla 30;

L'immobile rurale come innanzi individuato, già destinato a residenza, con le relative aree di pertinenza ricade in zona tipizzata “Agricola”, nel vigente strumento urbanistico del comune di Mola di Bari e risulta costituito da piano terra, primo e secondo piano.

L'intervento di recupero del complesso rurale di cui trattasi prevede la riconversione del medesimo in struttura ricettiva del tipo “Esercizio di affitta-

camere”, come definito dall'art. 46 della L.R. 11/99, attesa la previsione di n. 5 unità abitative.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale denominato “Casale del Maltese” sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e, avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Comunale in data 12.04.05, prot. 5885.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Soprintendenza dei Beni Ambientali A.A.A.S. della Puglia, con nota n. 15323 del 05.08.2004;
- Ass. Regionale al Turismo, con nota n. 36/6625 del 30/11/2004.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, le aree e gli immobili interessati dall'intervento di recupero ricadono in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile “C”. Lo stesso intervento, nel suo insieme, persegue gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'ambito di riferimento di tipo “C”, né interessa in modo diretto Ambiti Territoriali Distinti.

In ragione di quanto sopra riferito, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante - limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come innanzi individuato - a struttura ricettiva di “Affittacamere”, nei termini di cui alla L. n. 217/83, art. 6 e s.m. ed i. e della L.R. n. 11 dell'11/02/99, art. 46, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 ai prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. del comune di Mola di Bari n. 40 del 05.08.2004, limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale in struttura ricettiva “Affittacamere”, nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e art. 46 della L.R. n. 11 dell'11/02/99.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli End per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, Prof.ssa Arch. Angela Barbanente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale "Casale del Maltese" come in narrativa individuato, in ditta VIOLA Alessio, da destinare a struttura ricettiva di "Affittacamere", nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e s.m. ed int. e dell'art. 46 della L.R. n. 11/99, approvato dal Consiglio Comunale di Mola di Bari con delibera n. 40 del 05.08.2004 in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Mola di Bari del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1006

Palagianò (Ta) -Var. al P.F. per modifiche ed integr. alle N.T.A. della zona omogenea "D". Delibera C.C. n. 21 del 05/08/2004.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“I Comune di Palagianò è dotato di un Programma di Fabbricazione approvato con decreto del Presidente della G.R. n. 1091 del 23/06/1973 e di una successiva Variante al P.F. approvata con decreto della G.R. n. 1868 del 26/07/1977. Lo stesso Comune con deliberazione di C.C. n. 37 del 26/06/2003 ha revocato il Piano Regolatore Generale approvato con delibera di G.R. n. 2171 del 23/12/2002.

Con delibera di C.C. n. 21 del 05/8/2004 il Comune di Palagianò ha adottato modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione della zona omogenea "D" del P.F., per necessità di aggiornamento dei parametri urbanistico-edilizi prescritti per la zona omogenea "D".

Ciò stante, la variante normativa proposta, concerne modifiche ed integrazioni sia alle tipologie d'insediamento, sia all'indice di fabbricabilità fondiaria e sia all'altezza degli edifici nella zona omogenea "D", nei modi seguenti:

Normativa del P.F. vigente

- *Tipologia di insediamento: industrie per trasformazioni agricole o artigianali*

- *Indice di fabbricabilità fondiaria: 1 mc/mq*
- *Altezza massima: non prevista*

Normativa di Variante al P.F. vigente

- *Tipologia di insediamento: impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 865/71*
- *Indice di fabbricabilità fondiaria: 4 mc/mq*
- *Altezza massima: 8,00 mt. (sono ammesse altezze superiori sino ad un massimo di 10,00 mt. in presenza di impianti speciali)*

Le modifiche ed integrazioni di cui sopra sono state introdotte per le seguenti considerazioni:

- il vigente P.d.F. individua una zona omogenea "D" destinata all'insediamento di industrie per trasformazioni agricole o artigianali;
- il Comune ha inteso attuare la zona omogenea "D" dei P.F. vigente per la parte ancora disponibile a seguito, in particolare modo, della coltivazione di una cava, tutt'ora attiva, e della realizzazione dell'Autostrada A14, emettendo avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse relativamente alle assegnazioni di aree nella zona industriale;
- hanno manifestato interesse di cui sopra n.73 domande per tipologie d'intervento nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio;
- indice di fabbricabilità fondiaria di 1 mc/mq previsto in zona D risulta troppo basso sia rispetto alla superficie del lotto minimo che alla copertura dello 0,40, risultando l'intervento molto oneroso per le imprese tanto da vanificare la stessa attuazione del P.I.P. medesimo.

Ciò premesso, si evidenzia in primis che la variante normativa proposta risulta ammissibile sotto il profilo amministrativo, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 56/80, a condizione che l'attuazione delle aree oggetto di variante avvenga ai sensi dell'art. 27 della L.S. 865/71.

Dal punto di vista tecnico-urbanistico, la stessa variante si ritiene ammissibile e ciò per le motivazioni innanzi addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

Resta inteso che in sede di strumento attuativo (P.I.P. ex art. 24, L.R. 865/71) vanno assicurati gli

standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68, in relazione alla specificità degli insediamenti produttivi a farsi (di tipo industriale, artigianale e commerciale).

Premesso quanto sopra, rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione delle modifiche alle N.T.A. del Comune di Palagiano.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;

- Di APPROVARE, per i motivi sopra esposti le modifiche ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione della zona omogenea "D" del P.F. del Comune di Palagianò (TA) adottate con delibera di C.C. n. 21 del 05/08/2004;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Palagianò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1007

Bitetto (Ba) – Parco Sportivo Attrezzato. Delibere C.C. 18 del 31/05/04 e 32 del 25/06/04. Rilascio autor. Paesagg. In deroga alle N.T.A. del PUTT/P art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Aspetto del Territorio prof. Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 20e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale è possibile realizzare opere regionali opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n° 490/99 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che deve/devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è pervenuta, da parte del comune di Bitetto la sotto elencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere o meno per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di Bitetto: Parco Sportivo Attrezzato - Centro integrato per attività sportive-ricreative-culturali-turistiche e ricettive. Delibere di C.C. n° 18 del 31/5/2004 e n° 32 del 25/6/2004

L'intervento proposto interessa l'area del Parco "Mater Domini" realizzato, nell'ambito del progetto di opera pubblica denominata "Opere di risanamento Territoriale", con i fondi di cui alla legge n° 64/94.

A seguito di gara d'appalto, esperita dall'Amministrazione Comunale di Bitetto, l'A.T.I. Fimco S.p.a (mandataria) e la Fimco Sport S.r.l. (mandante) è rimasta aggiudicataria del "Servizio di gestione manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero Parco Mater Domini con costruzione-gestione, per un periodo trentennale, di ulteriori opere integrative".

La destinazione d'uso originaria delle aree interessate dall'intervento di che trattasi, in correlazione agli interventi prospettati a seguito della gara d'appalto, è stata parzialmente modificata in "zona F - attrezzature di pubblico interesse: attrezzature per il tempo libero per lo sport, per la ricezione turistica e la ristorazione".

La predetta destinazione urbanistica delle aree, oggetto dell'intervento di che trattasi, riviene a seguito dell'adozione ed approvazione definitiva del progetto di che trattasi in variante allo strumento urbanistico generale vigente secondo le procedure dell'art.16 della L.R. n° 13/2001 trattandosi di opere comunque ascrivibili tra quelle pubbliche e di interesse pubblico.

In particolare il progetto di che trattasi, per quanto attiene all'iter amministrativo seguito, risulta approvato - con delibera di C.C. n° 55/2002 - in deroga al P.R.G. vigente secondo le disposizioni dell'art. 30 della L.R. n° 56/80 e dell'art. 41 quater della L. 1150/42 nonché, a seguito della nota esplicativa del Settore Urbanistico n° 11281/2 del 31/10/2003, lo stesso progetto è stato successivamente approvato - con delibera di C.C. n° 52 del 3/8/2004 in variante al P.R.G. vigente secondo le disposizioni dell'art. 16/terzo comma della L. R. n° 13/2001.

Per quanto attiene alle opere da realizzarsi queste consistono nella costruzione, su di un'area di mq 301644, di un edificio turistico-ricettivo di un'edificio sportivo, di un maneggio coperto, di una club-house e box cavalli.

Come riportato nella relazione illustrativa, allegata al progetto trasmesso, l'intervento si articola secondo i seguenti parametri:

- volumi esistenti da conservare o ristrutturare: mc. 15307
- Nuove volumetrie da realizzare: mc 43840
- Volumetria complessiva di progetto: mc 59147
- Ift: 0,198 mc/mq
- Superficie totale coperta: mq 12.000
- Superficie a viabilità e parcheggio: mq 35.000
- Superficie a verde: mq 254. 654

La documentazione trasmessa dal Comune di Bitetto, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., risulta costituita dai seguenti elaborati:

- | | |
|---------|---|
| TAV P01 | Planimetria generale stato dei luoghi |
| TAV P02 | Planimetria generale -progetto; |
| TAV P03 | Edificio turistico-ricettivo - pianta piano interrato; |
| TAV P04 | Edificio turistico-ricettivo - pianta piano terra; |
| TAV P05 | Edificio turistico-ricettivo - pianta piano primo; |
| TAV P06 | Edificio turistico-ricettivo - pianta piano secondo; |
| TAV P07 | Edificio turistico-ricettivo - pianta piano terzo; |
| TAV P08 | Edificio turistico-ricettivo - pianta torrini vani scala |
| TAV P09 | Edificio turistico-ricettivo - pianta piano coperture; |
| TAV P10 | Edificio turistico-ricettivo - prospetti e sezioni; |
| TAV P11 | Edificio sportivo - pianta piano interrato-terra; |
| TAV P12 | Edificio sportivo - pianta piano primo; |
| TAV P13 | Edificio sportivo - pianta piano coperture; |
| TAV P14 | Edificio sportivo - prospetti e sezioni; |
| TAV P15 | Maneggio coperto - pianta piano terra; |
| TAV P16 | Maneggio coperto - pianta piano primo; |
| TAV P17 | Maneggio coperto - prospetti; |
| TAV P18 | Club-house - pianta e prospetti;
Box cavalli - pianta e sezioni. |
| TAV A | Relazione illustrativa |
| TAV B | Relazione di compatibilità paesaggistica |

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "B" e "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Bitetto con la richiesta di autorizzazione paesaggistica di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove, sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e la valorizzazione dell'assetto attuale, recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio." (art. 2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli

assetto paesistico-ambientati del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale - per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale"...

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturali" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli Ambiti Territoriali Distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave ; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti la allocazione di discariche o deposito di rifiuti; la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc... va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione"
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni altera-

zione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione, del contesto”

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore, qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geo-morfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità”.
 - Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione

nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostruzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art.3.04 va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento risulta interessata, sia pur marginalmente, da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

L’area d’intervento è posizionata infatti a ridosso di una fama denominata “Lama Lamasinata” individuata col n° 492 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale.

In particolare alcuni manufatti previsti in progetto ricadono in parte nell’area annessa alla predetta lama ovvero nella fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della stessa (dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell’art. 3.05

nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento risulta direttamente interessata dalla presenza di beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o ruolo nell'assetto paesistico; in particolare all'interno dell'area direttamente interessata dall'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa ai beni culturali, risultano posizionati i ruderi della "Chiesa Mater Domini" soggetta a vincolo architettonico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici; vincoli ex L. 1497/39 vincolo idrogeologico, Usi civici.

L'intervento in progetto ricade, invece, in parte in area sottoposta a vincolo di cui al Decreto Galasso oggi D.Lgvo 41/04.

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si rappresenta che l'Ambito Territoriale Esteso di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi e relative infrastrutture esistenti), ancora si mostra caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela. (lama, emergenze architettoniche ecc.).

- Con riferimento specifico invece all'area direttamente interessata dall'intervento, come in precedenza già evidenziato, questa risulta interessata dalla presenza di alcuni ambito territoriale distinti

dei sistemi e/o elementi' strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla localizzazione dei box prefabbricati in legno, della struttura reticolare mobile, della tensostruttura, dell'ampliamento oltre il 20% della volumetria di un manufatto esistente da destinarsi a maneggio coperto di un w.c. prefabbricato mobile, e di altri box prefabbricati in legno, risulta interessare direttamente l'area annessa alla Lama "Lamasinata".

L'intervento in progetto, prevede altresì la localizzazione di aree a parcheggio su aree in parte già interessate da un manufatto esistente destinato a piscina coperta che sarà oggetto di demolizione. Le predette aree a parcheggio in progetto ricadono entro l'area annessa all'emergenza architettonica "Chiesa Mater Domini" la cui esatta ubicazione non risulta peraltro individuata sui grafici riportanti lo stato dei luoghi (tav. P01).

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive di alcune opere in progetto con le prescrizioni di base relative all'area annessa all'Ambito Territoriale Distinto "corso d'acqua" (di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) nonché con l'emergenza architettonica "Chiesa Mater Domini".

L'intervento in progetto costituisce pertanto, per quanto attiene agli interventi ricadenti all'interno dell'area annessa alla lama ed all'emergenza architettonica in precedenza citata, deroga alle cosiddette "prescrizioni di base" che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T. D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e fatta eccezione per le fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dai P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica del territorio che, stante alle caratteristiche dimensionali e tipologiche degli interventi previsti, non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le predette peculiarità ed il loro intorno diretto.

Quanto sopra in considerazione che l'intervento in progetto rappresenta, di fatto, il mero completamento e potenziamento di strutture sportive-ricreative-culturali e turistiche già esistenti che fanno parte di un complessivo intervento di risanamento territoriale, in gran parte già attuato, finalizzato al recupero ed alla valorizzazione paesistico-ambientale di un'ambito prima degradato ed attualmente destinato a parco naturale attrezzato.

Le opere in progetto non modificheranno in maniera significativa l'attuale utilizzo del territorio entro cui andranno a collocarsi stante l'esistenza di strutture similari che hanno già trasformato, con la loro presenza, l'originario contesto paesaggistico di riferimento.

- In sintesi le opere previste, pur ricadendo nell'area annessa alle predette peculiarità paesaggistiche, sono da reputarsi ancora compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi interessati dall'intervento in progetto.
- Le opere previste in progetto, che rappresentano il completamento di un esistente Centro Integrato per attività sportive - ricreative - culturali e turistico-ricettive, risultano altresì necessarie ai fini della stessa gestione del Centro Integrato oltre che di preminente interesse per la popolazione locale stante l'interesse pubblico che le stesse rivestono.
- Poiché le opere in progetto attengono al mero completamento e potenziamento di strutture spor-

tive-ricreative-culturali e turistiche già esistenti che rientrano in un complessivo intervento di risanamento territoriale già parzialmente attuato e di cui faranno parte integrante, le stesse non hanno pertanto alternative localizzative ovvero devono necessariamente ricadere all'interno dell'area che di fatto risulta attualmente già destinata a Centro Integrato.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati solo indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.Lgvo n. 490/99 e dell'art 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico di riferimento ed in particolare sull'emergenza geo-morfo-idrologica "Lama Lamasinata" che non dovrà comunque essere interessata direttamente (area di pertinenza) dalla realizzazione di alcuna opera complementare e/o accessoria;
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa,

l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. Gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica autorizzata;

- Le sistemazioni esterne, ricadenti all'interno dell'area annessa alla lama, dovranno utilizzare per le pavimentazioni delle aree materiali non comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli;
- Le opere in progetto non dovranno interessare direttamente l'area di pertinenza dei ruderi dell'emergenza architettonica "Chiesa Mater Domini" segnalata dalla cartografia del P.U.T.T./P;
- Per quanto attiene all'assetto botanico-vegetazionale per le piantumazioni dovranno essere utilizzati soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale ovvero della vegetazione forestale potenziale dell'ambito oggetto d'intervento da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto al fine di mitigarne l'impatto visivo.
- Le sistemazioni esterne dei nuclei di verde dovranno utilizzare muretti a secco in pietra locale in analogia formale e materia con quelli presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento; materiali non comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE al Comune di Bitetto per la realizzazione degli interventi ricadenti all'interno del Centro Integrato per attività sportive ricreative, culturali e turistico-ricettive ubicato in località "Mater Domini", l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'eventuale acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi qualora reputati necessari.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1008

Monopoli (Ba) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Progetto di Variante per cambio destinaz. d'uso. Delib. C.C. 30 del 29/09/2003. Ditta: De Bellis – Rodio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20, recante norme sul “Turismo Rurale”, considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

Il Consiglio Comunale di Monopoli, in attuazione di quanto disposto dall' art. 1 - comma 5 della citata L.R., ha approvato con delibera di C.C. n. 30 del 29/09/2003, su richiesta della ditta DE BELLIS-RODIO, il progetto di recupero della masseria Guardiano Nuova, ubicata in agro di Monopoli in loc. Zingariello (in catasto al fg. n. 141 p.lle catastali nn. 4- 5- 6).

L'immobile da destinare a struttura ricettiva del tipo Case e Appartamenti per vacanze, nei termini di cui alla L. n. 217/83 art. 6 e della L.R. n. 11/99 art. 41 e le relative aree di pertinenza ricadono in zona tipizzata “Rurale A”, disciplinata dall'art. 17 delle NTA del vigente PRG.

L'intervento di recupero del complesso rurale interessa una struttura costituita da un unico corpo di fabbrica composto da piano terra e primo piano, già destinata ad attività agricola e prevede la riconversione di detto complesso rurale in n. 7 appartamenti per vacanze, oltre ad ambienti destinati all'uso comune, quali la sala pranzo e sala soggiorno.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale sono stati pubblicati ai sensi delle

disposizioni di legge vigenti in materia e, avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta delibera di C.C. n. 36 del 25.5.2004

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Soprintendenza dei Beni Ambientali della Puglia, con nota n. 2565 del 02/07/2003;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 1524 del 18.2002;
- Ass. Regionale al turismo, con nota n. 36/6623 del 30/11/2004

In ragione di quanto sopra riferito, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante - limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come innanzi individuato - a struttura ricettiva, case e appartamenti per vacanze, nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99, art. 41, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, le aree e gli immobili interessati dall'intervento di recupero ricadono in Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante “B”; lo stesso intervento, nel suo insieme, persegue gli obiettivi di conservazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'ambito di riferimento di tipo B.

A tal fine si prescrive la tutela e la salvaguardia integrale del contesto ambientale esistente (specie arboree, piantumazione, muretti a secco) nelle aree di riferimento asservite alla struttura-ricettiva a realizzarsi.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. del comune di Monopoli n. 30, 29.09.2003, limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale in struttura ricettiva “Case e Appartamenti per vacanze”, nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e art. 41 della L.R. n. 11 del 11/02/99.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, Prof.ssa Arch. Angela Barbanente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale della masseria Guardianuova, come in narrativa individuata, in ditta De Bellis-Rodio, da destinare a struttura ricettiva Case e Appartamenti per vacanze, nei termini dell'art. 6 della L.n. 217/83 e art. 41 della L.R. n. 11/99, adottato dal Consiglio Comunale di Monopoli con delibera n. 30 del 29/09/2003 in variante al vigente P.R.G. ai sensi della L.R. 20/98;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Monopoli del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1009

Melendugno (Le) - L.R. 20/98. Turismo Rurale. Var. urb. per cambio dest. d'uso in strutt. ricett. immobile rurale Masseria Porcaccini. Del. C.C. 35 del 19/08/04. Ditta: Ersetti-Dell'Acqua.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98, n. 20, recante norme sul “Turismo Rurale”, considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Melendugno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della citata L.R. 20/98, ha approvato con delibera di C.C. n. 35 del 19/08/2004, su richiesta della ditta Ersetti - Dell'acqua, il progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato “Masseria Porcaccini” ubicato in agro di Melendugno, in contrada “Borgagne” lungo la omonima via, con annesso aree di pertinenza, in catasto al fg.n.86, p.lla 183 e fg. N. 98, p.lle 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 58 da destinate a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e successive m. ed i. e della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali come innanzi individuato, con le relative aree di pertinenza ricade in zona tipizzata, nel vigente strumento urbanistico

del comune di Melendugno, "D13, servizi di supporto al turismo" il nucleo antico ed alcune aree pertinenziali e zona "E1 Agricola" le restanti aree costituenti il complesso rurale.

Il complesso masserizio di cui trattasi è costituito da vari corpi di fabbrica, realizzati in tempi diversi, tra i quali risulta inglobata la torre risalente ai primi del '600.

In particolare, il corpo principale originario - che si attesta su due lati del cortile - è costituito da alcuni locali aventi copertura a botte, altri con copertura piana, altri ancora con copertura a tetto a falde. Il secondo corpo di fabbrica, che insiste sulla p.lla 173, è costituito da n. 4 vani con copertura a volte, posti ad est e, sul lato nord, da altri vani a copertura piana.

L'intervento di recupero del complesso rurale di cui trattasi consiste nel seguenti interventi:

- Di tipo strutturale, senza modifica di prospetti, sagoma, superfici e volumi esistenti, finalizzati: alla ricostruzione delle coperture di alcuni vani, con le stesse caratteristiche di quelle originarie; alla integrazione di tratti mancanti e consolidamento di murature; alla eliminazione di alcuni setti murari interni e realizzazione di nuove murature per la creazione di camere e bagni.
- Di rifacimento di alcune opere di rifinitura (pavimenti, intonachi interni, impianti tecnologici, ecc.
- Di sistemazione delle aree esterne con la formazione di camminamenti aiuole alberate, attrezzature sportive e ricreative, quali campo da tennis, piscina, anfiteatro e relativi servizi funzionali alla destinazione turistico -ricettiva della masseria Porcaccini.

Ad intervento eseguito, il complesso edilizio rurale, recuperato a struttura ricettiva alberghiera, risulterà così articolato:

- Un corpo principale costituito da: sala ristoro con annesso gruppo di servizi igienici; corpo cucina, spogliatoio personale e relativi servizi; reception e sala ricreazione; un gruppo di n. 9 camere con servizi igienici, due delle quali per disabili, per complessivi n. 19 posti letto; locale ingresso e due vani ricavati nella torre.

- Un corpo dipendente costituito da n. 4 camere con servizi, per n. 12 posti letto e da una suite formata da due vani con servizi per n. 3 posti letto.
- Aree attrezzate costituite da. Cortile interno la cui pavimentazione esistente sarà integrata da lastre di pietra di Corsi adagiate senza leganti e a giunto aperto; piazzale adiacente la sala ristoro integrato da pergolato in legno; area a parcheggio, prevista a ridosso del cortile, sistemata a fondo naturale con strato superficiale di ghiaietto; altra area a parcheggio, con le stesse caratteristiche di cui innanzi, posta in prossimità della zona per attività ricreative;
- Attrezzature sportive: campo da tennis, piscina ed anfiteatro di modeste dimensioni; servizi igienici e locali per impianti tecnologici interrati.

La destinazione d'uso prevista è del tipo alberghiero, nei termini di cui alla citata l.r. n. 11/99, artt. 4, 1° comma e 7.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale di cui ci si occupa sono stati pubblicati al sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e, avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Comunale in data 27.09.04.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 17.12.98;
- Soprintendenza dei Beni Ambientali A.A.A.S. della Puglia, con nota n. 7771 del 15.05.2004, con prescrizioni;
- Ass. Regionale al Turismo, con nota n. 6624 del 30/11/2004.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, le aree e gli immobili interessati dall'intervento di recupero ricadono in Ambito Territoriale Esteso di valore rilevante B" e risulta compreso tra i beni architettonici extraurbani. Lo stesso intervento, nel suo insieme, persegue gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'ambito di riferimento di tipo "B".

In particolare, al fine di conservare l'integrità dell'aspetto esteriore degli immobili, la morfologia ed i caratteri d'uso delle aree circostanti la masseria "Porcaccini", si prescrive che il campo da tennis, la piscina ed 2 mini anfiteatro siano realizzati all'esterno della "arca annessa" alla masseria, oltre la fascia della larghezza di m. 100 circostante gli immobili, giusta quanto disposto dall'art. 3.16 - Beni architettonici extra urbani, punto 4.2 delle N.T.A. del P.U.T.T/P.

In ragione di quanto sopra riferito, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante -limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come innanzi individuato - a struttura ricettiva alberghiera, nei termini di cui alla L. n. 217/83, art. 6 e s.m. ed i. e della L.R. n. 11 dell'11/02/99, art. 4, 1° comma ed art. 7, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. del comune di Melendugno n. 35 del 19.08.2004, limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale "Masseria Porcaccini" e con le prescrizioni innanzi riferite, per il recupero funzionale in struttura ricettiva alberghiera del medesimo, nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e art. 4, 1° comma ed art. 7 della L.R. n. 11 del 11/02/99.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione".

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, Prof.ssa Angela Barbanente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale denominato "Masseria Porcaccini" come in narrativa individuato, in ditta ERSETTI - DELL'ACQUA, da destinare a struttura ricettiva alberghiera, nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e s.m. ed int. e degli artt. 4, 1° comma e 7 della L.R. n. 11/99, approvato dal Consiglio Comunale di Melendugno con delibera n. 35 del 06.08.2004, mi variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Melendugno del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1010

Mattinata (Fg) - LL.RR. 31/74 e 47/75. Conc. contr. Euro 20.000,00 per redaz. Strumenti urbanistici ed adeguam. PUTT/P. Es. finanziario 2004. Conc. proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof. Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 1991 del 23.12.2004 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 131 del 27.12.2004 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Mattinata veniva assegnato il contributo di euro 20.000,00 per la redazione di strumenti urbanistici ed adeguamento al PUTT/p.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Mattinata con nota n. 1524/04 del 03.03.2005, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 03.03.06.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2767 del 09.03.05 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, poiché i tecnici incaricati dovranno redigere studi urbanistico-ambientali finalizzati all'aggiornamento ed alla verifica della strumentazione urbanistica vigente rispetto al PUTT/p, alla formazione del P.U.G. e del P.E.E.P. ed ha chiesto la proroga di un anno.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Mattinata per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di

spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Mattinata la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 03.03.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione di strumenti urbanistici ed adeguamento al PUTT/p.;
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1011

Candela (Fg) - LL.RR. 31/74 e 47/75. Conc. contr. Euro 18.000,00 per redaz. P.R.G. Es. finanziario 2003. Conc. proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof. Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2117 del 9.12.2003 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 283 del 17.12.2003 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di Candela veniva assegnato il contributo di euro 18.000,00 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Candela con nota n.1226/04 del 06.02.2004, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 06.02.2005.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 996 del 04.02.05 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, per la necessità di attuare ed adeguare le indagini geologiche alla nuova normativa ma anche per la particolare complessità inerente alla definizione degli obiettivi strategici e criteri di governo per la trasformazione urbanistica.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Candela per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con

l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r. 7 del 412/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Candela la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 06.02.05, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale;
- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1012

San Donato di Lecce (Le) - LL.RR. 31/74 e 47/75. Conc. Contr. Euro 18.000,00 per redaz. P.U.G. Es. finanziario 2003. Conc. proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof. Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria, espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2117 del 9.12.2003 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n.283 del 17.12.2003 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 - I contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/85.

Al Comune di San Donato di Lecce veniva assegnato il contributo di euro 18.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di San Donato di Lecce con nota n. 1195/04 del 06.02.2004, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 6.02.2005.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 541 del 21.01.05 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato in quanto la nuova Amministrazione comunale, insediatasi nel giugno 2004, pur avendo già affrontato il problema della redazione del PUG non è in grado di presentare lo stesso entro il termine stabilito.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di San Donato di Lecce per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di San Donato di Lecce la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 06.02.05, per la presen-

tazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Urbanistico Generale;

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1013

Mesagne (Br) – Piano Regolatore Generale – L.R. 56/80. Delibere di C.C. n. 32 del 14/07/1999 e n. 41 del 29/10/2004. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Mesagne è dotato di P.F. e R.E. vigenti approvato con DPGR n.76 del 23/06/1972.

L'Amministrazione Comunale di Mesagne con delibera di C.C. n° 14 del 5 marzo 1991, esaminata senza rilievi dalla S.P.D.C. di Brindisi con provvedimento n° 1122 del 20 maggio 1991, ha approvato il documento d'intenti relativo agli orientamenti generali per la redazione del P.R.G.

Con delibera di G.C. n. 2 del 15 gennaio 1994 ha approvato la relazione preliminare del gruppo di progettazione con la quale venivano anche stabiliti gli obiettivi ed i criteri del P.R.G.

Con delibera di G.C. n. 219 del 14 marzo 1997 è stato avviato l'iter procedurale per l'adozione del P.R.G.

Con delibera di C.C. n. 42 del 14 giugno 1997 venne adottato il P.R.G. e con delibera consiliare n. 31 del 14.7.97 sono state esaminate le n. 154 osservazioni prodotte.

Successivamente con delibera di C.C. n. 32 del 14 luglio 1999 il P.R.G. venne riadottato, come disposto dall'ordinanza del TAR Puglia - 1ª Sezione - di Lecce, n. 255/2000 del 9.2.2000.

Tutti gli atti di pubblicazione risultano regolari e conformi all'art. 16 della L.R. 56/80 sia per quanto attiene alla prima delibera di adozione n. 42 del 14 giugno 1997 e sia per quanto attiene alla seconda delibera di adozione n. 32 del 14 luglio 1999, in ottemperanza all'ordinanza del TAR Puglia Sezione di Lecce n° 255 del 12 febbraio 2000.

A seguito della ripubblicazione e deposito del PRG sono state prodotte al Comune n° 46 osservazioni entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. N. 56/80 ed n. 1 osservazione fuori termine.

Con delibera di C.C. n. 38 del 10 luglio 2000 venivano esaminate le osservazioni con il parere della Commissione Consiliare Permanente, fatte proprie dal Consiglio Comunale.

Per le Osservazioni pervenute nei termini è stata redatta una scheda contenente:

- proponente;
- localizzazione;
- sintesi dell'Osservazione;
- valutazione della Commissione Consiliare Permanente;
- valutazione del Consiglio Comunale;
- valutazione del C.U.R.

Il Consiglio Comunale correttamente non ha preso in considerazione l'osservazione presentata fuori dai termini di legge, sebbene valutata e respinta dalla Commissione Consiliare Permanente.

Gli atti del P.R.G. in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessore n. 10664 del 02/12/2002), il quale con propria relazione - parere in data 22/12/2003, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti “4”, “5.1” (Cartografia), “5.2” (vincoli territoriali), “5.3” (Zonizzazione), “5.4” (Norme Tecniche di Attuazione).

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di MESAGNE di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

In ordine al P.R.G. del Comune di Mesagne la Giunta Regionale, con provvedimento n. 1113 del 04/08/2004 si è così determinata:

- a) di approvare, ai sensi dell'art. 16 comma 100, della L.R. 31/05/1980 n. 56, il P.R.G. del Comune di Mesagne, adottato con delibera di C.C. n. 32 del 14/07/1999, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta del 22/12/2003 con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;
- b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.4 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- c) di richiedere al Consiglio Comunale di Mesagne, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

In relazione a quanto sopra il Comune di Mesagne con provvedimento n. 41 del 29/10/2004, ha così testualmente deliberato:

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) conseguentemente di adeguare il Piano Regolatore Generale di Mesagne alle condizioni prescrizioni e modifiche contenute nella relazione parere del Comitato Tecnico ristretto del 22.12.2003, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 113 del 04/08/2004;
- 3) per gli effetti ritenere modificati gli articoli del Regolamento Edilizio e delle Norme tecniche di Attuazione come in premessa riportati;
- 4) di apportare agli elaborati grafici le modifiche rivenienti dalle prescrizioni del CUR, approvando la tavola 6BR.PRG. Zonizzazione centro urbano comprendente tutte le variazioni contenute nella relazione parere del CUR;

- 5) di prendere atto relativamente alle osservazioni di quanto indicato dal Comitato Urbanistico Ristretto e dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 10/07/2000.

In particolare gli adempimenti, alle condizioni - prescrizioni e modifiche introdotte negli atti con delibera di G.R. n. 1113/2004, operati dal Comune di Mesagne, come si rileva dalla delibera di C.C. n. 41/04, attengono ai seguenti aspetti:

1) Rilievi della Soprintendenza per i Beni Ambientati, Architettonici, Artistici e Storici: (punto 1.5)

In accoglimento delle osservazioni fatte dalla S.B.A.A.A.S. di Bari con nota n° 4099 del 27 gennaio 2000 ai seguenti articoli del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione vanno apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Regolamento Edilizio

Art. 15: Nuove Costruzioni

Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:

“Alle domande di concessione edilizia per nuove costruzioni in ambito antico (zona storica) oltre agli elaborati e documenti di cui al primo comma devono essere allegati anche una dichiarazione giurata di conformità ai fabbricati esistenti accompagnata da una relazione sulla natura ed uso dei materiali da impiegare nella costruzione”.

Art. 19: Interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento.

Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

“Alle domande di concessione edilizia per ampliamento di fabbricati in ambito antico (zona storica) oltre alla documentazione di cui all'art.15, deve essere prodotta una dichiarazione asseverata ed una documentazione di rappresentazione, anche fotografica, dalla quale emerga che non vengono occupati luoghi qualificati da giardini storici, antichi orti o da essenze arboree di particolare pregio naturalistico”.

Art. 43: Campionatura

Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente:

E' fatto obbligo del mantenimento o del ripristino delle originarie finiture e colori sulle facciate degli

edifici ricadenti nella Zona tipizzata "A" (Centro Storico), o comunque di pregio architettonico esistente sul territorio comunale, e pertanto è necessario allegare al progetto una relazione asseverata circa il rispetto di tale obbligo, e campionature dei materiali esistenti e da utilizzare.

Art. 44: Aspetti e manutenzione degli edifici

Dopo il comma 12 viene aggiunto il seguente:

"Le finiture originarie ed i colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella zona A (Centro Storico) e quelle di pregio architettonico insistenti nel territorio comunale, devono essere mantenuti. Pertanto è vietato lo scorticamento di facciate originariamente coperte da scialbo di calce".

Norme tecniche di attuazione

Art. 37 Centro Storico: Area senza strumento esecutivo vigente

Il primo comma è sostituito dal seguente:

"Fino alla data di approvazione del Piano di Recupero dell'intera zona Centro Storico sono consentiti interventi di ristrutturazione (con esclusione di demolizione e ricostruzione) e sopraelevazione ad un solo piano dei fabbricati al piano terra esistenti subordinatamente all'adozione di uno studio plani- volumetrico esteso ad un intorno urbano significativo della zona da sopraelevare".

Art. 69: Ambito di tutela specifica: Norme generali

Al comma 1 vengono eliminate le parole "in fase di approvazione da parte della Regione". Il comma 2 viene eliminato

Art. 70: I Corsi d'acqua

La lett. C viene sostituita come segue: "Nell'area annessa costituita da una fascia continua con larghezza costante di m. 150...".

Art. 73: Complessi di valore storico testimoniale: Masserie e Ville.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"Per tali immobili individuati ai sensi del precedente art. 31, valgono le disposizioni di tutela e salvaguardia fissati dalla legge 1497 del 29.6.1939, n. 431 dell'8.8.1985, delle leggi regionali n. 30 dell'11.5.90 e n. 9 del 15.4.92.

2) Rilievi della Soprintendenza Archeologica (punto 1.6)

Per effetto dei rilievi espressi dalla Soprintendenza Archeologica l'art. 72 delle norme Tecniche di attuazione viene modificato come appresso:

Norme tecniche di attuazione

Art. 72: Complessi Archeologici

Al comma 2 oltre alle lettere A e B vengono aggiunte le seguenti lettere:

"C - Ogni intervento, ogni opera nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, "deve essere comunque sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/1939"

"D - In caso di rinvenimento fortuito di resti archeologici in aree già note per interesse archeologico (vincolate e non) o attualmente non segnalate come tali, i proprietari, gli enti o gli assuntori di opere devono darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia ed al Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. La mancata segnalazione di ritrovamenti archeologici comporta l'immediata ed automatica decadenza dei titoli abilitativi".

3) Dimensionamento del piano, standard urbanistici, e zonizzazione (punto 4 della relazione)

Punto 4a - La determinazione dei fabbisogni di edilizia residenziale, non risulta conforme a quanto stabilito nella delibera n. 6320/89 della Giunta Regionale, relativamente alla quantificazione delle stanze e delle abitazioni non occupate. Di converso, quindi, le stanze e le abitazioni da considerare inidonee devono essere solo quelle che nel censimento del 1991 sono indicate come "utilizzate per vacanze", "per lavoro", "e per altri motivi", per cui, tenendo conto delle determinazioni del CUR e adottando i criteri di calcolo rettificati dallo stesso, si determina che il fabbisogno complessivo di stanza al 2006 è pari a: $(3.644 + 5.728) / 2 = 4.686$.

Punto 4b - Relativamente alla classificazione del territorio comunale in zone omogenee si prende atto che nel PRG adottato sono state attribuite le caratteristiche di zona di tipo B ad alcune parti di territorio che sono invece zone omogenee di tipo C per caratteristiche proprie in quanto rivenienti o dalle zone

omogenee di tipo C e/o dalle zone E del P.d.F. vigente; eppertanto si accolgono le determinazioni del CUR e la conseguente ripermimetrazione e classificazione dei comparti proposta.

Punto 4c - Nel rappresentare nelle tavole di Piano la zona C1 e la zona C2 sono state riportate la futura viabilità e l'individuazione delle aree a standards che derivano dall'impianto di lottizzazioni presentate ma non ancora approvate; per cui facendo proprie le determinazioni del CUR, vengono eliminate dalle tavole di piano sia la viabilità futura sia la individuazioni delle aree a standards prima riportate all'interno del comparto C1 e C2.

Punto 4d - Gli artt. 46 e 47 delle norme tecniche di attuazione, per effetto delle determinazioni del CUR, vanno integrati e modificati come segue:

Art. 46: Zona omogenea B4 estensiva a ville

Al primo comma dopo la parola "Ville" viene aggiunto "Per un lotto minimo pari a mq. 3000"

Art. 47: Zona omogenea B5 di recupero urbanistico

Il primo comma viene sostituito dal seguente:

"Questa zona già prevista nel precedente strumento urbanistico comprende un'area interessata da residenze unifamiliari a ville ed è attuata mediante intervento edilizio diretto"

Il secondo comma viene eliminato.

Al terzo comma dopo la parola "Zona B5a" e prima delle parole l.f.f. - indice di fabbricabilità fondiaria 0,25 mc/mq" viene inserito il seguente capoverso:

"Lotto minimo pari a mq. 3.000".

La zona B5b viene eliminata così pure la Zona B5c e tutta la restante parte dell'art. 47.

Punto 4e - Accogliendo le osservazioni del CUR, le zone B5b e B5c vengono stralciate e tipizzate come zone agricole E, per cui il primo comma dell'art.47 delle N.T.A. - zona omogenea B5 - viene modificato come precedentemente riportato.

Inoltre, sempre recependo le prescrizioni del CUR, il Piano viene ridimensionato a seguito delle modifiche apportate e la ripermimetrazione dei comparti rappresentati graficamente nella tavola 6BR-PRG - Zonizzazione Centro Urbano, viene a risultare la seguente:

Zona "C1" - inalterata

Zona "C2" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Detta zona comprende il sub-comparto SIAC oggetto di programma straordinario di edilizia residenziale ex art.18 della legge 203/91 per la realizzazione di alloggi da concedere ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, approvato a seguito di accordo di programma sottoscritto in data 10.11.1995 dal Sindaco e dai Presidente della Giunta Regionale, ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 7.12.1995 e approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.259 del 7.6.96. Tale programma segue il suo iter e non influisce sui parametri urbanistici della restante area del comparto C2.

Zona "C3" - inalterata

Zona "C4" - Ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR.

Zona "C5" - Detta zona anche se nella relazione parere del CUR risulta inalterata tuttavia deve essere ampliata d'ufficio fino ad includere una parte adiacente della zona B1, per effetto di quanto indicato dallo stesso CUR nel punto 4b della relazione parere.

Zona "C6" - Detta zona non va ampliata includendo, così come indicato dal CUR parte di aree site in Viale Indipendenza in quanto le stesse, oggetto di piano particolareggiato Viale Indipendenza (approvato con delibera consiliare n. 7 del 10.2.1986 e successiva variante approvata con delibera consiliare n. 69 del 12.7.89), sono già comprese nella zona B2c.

Zona "C7" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C8" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C9" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C10" - ampliata la perimetrazione così come indicato dal CUR

Zona "C11" - inalterata;

Zona "C12" - inalterata;

Zona "B2H" - i 2 sub comparti sono denominati rispettivamente "C/a" e "C/b". Il Sub comparto "C/b", secondo le indicazioni del CUR comprende aree che sono state già oggetto di Piano Particolareggiato (Impalata), approvato con delibera consiliare n.8 del 10.2.86 e pertanto vanno ricomprese nella zona B2d e non nella B2h.

Zona "B2G" - la suddivisione da parte del CUR della zona in due sub compartimenti, non si evince dall'elaborato grafico allegato (tavola 68R). Inoltre la zona CI riprogettata d'ufficio dal CUR viene a comprendere aree già oggetto di Piano Particolareggiato (Vie Sannio, Salento, Marche, Umbria, Emilia), approvato con delibera consiliare n.10 del 10.2.86, e pertanto tali aree sono ricomprese nella zona limitrofa B1.

La nuova riprogettazione dei compartimenti così come si evince dalla relazione parere del CUR, comporta modifiche agli artt. 41, 42, 43 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione, per cui gli stessi vengono riformulati come appresso:

Art. 41: Zona omogenea B2: Sottozona B2c; sottozona B2d, sottozona B2e, sottozona B2f

Le parole nel titolo "sottozona B2e" e "sottozona B2f" vengono eliminate

Art. 42: Zona omogenea B2: sottozona B2g, sottozona B2h

Il seguente articolo viene sostituito dal seguente: "Art.42 - Zona omogenea B2, sottozona B2e, sottozona B2f "Per gli interventi di completamento e di costruzione delle aree non edificate o rivenienti da demolizioni va rispettato l'indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 5 mc/mq con un rapporto di copertura pari al 60% ed una altezza massima di m.12.

Art. 43: Zona omogenea B2: sottozona B2i

La denominazione viene sostituita come segue "Zona omogenea B2: sottozona B2g" per effetto del punto 4 della relazione parere del CUR.

Art. 48: Zona di espansione: Norme generali

Al 4° comma il capoverso "I.f.t." viene sostituito dal seguente: "Indice di fabbricabilità territoriale: 1.32 mc/mq salvo che per la zona C8 per la quale è pari a 1.34 mc/mq e per le zone C e CI che è 1.00 mc/mq.

Punto 5 - 1 della Relazione - parere del CUR:

I seguenti elaborati grafici del Piano sono stati opportunamente rivisti a seguito delle prescrizioni e delle modifiche suggerite dal CUR:

- Tavola 1 - Relazione Generale,
- Tavola 2 - Inquadramento territoriale 1:50.000

- Tavola 3 - Territorio Comunale - confini e quadro di unione dei fogli catastali 1:25.000
- Tavola 4 - Stato di fatto e giuridico del territorio comunale 1:10.000
- Tavola 5 - Stato di attuazione del PdF del Centro abitato 1:5.000
- Tavola 6AR - PRG Zonizzazione - Masseria Torretta 1:5.000
- Tavola 6BR - PRG Zonizzazione Centro Urbano 1:5.000
- Tavola 6BR - Standards - PRG Zonizzazione Centro Urbano 1:5000
- Tavola 6CR' - PRG Zonizzazione - Masseria Annunziata 1:5.000
- Tavola 6DR - PRG Zonizzazione - Limitone dei Greci 1:5.000
- Tavola 6ER - PRG Zonizzazione - Masseria Santoria 1:5.000
- Tavola 6A 1A - PRG - Aree Archeologiche 1:5.000
- Tavola 6A 2A - PRG - Aree Archeologiche 1:5.000
- Tavola 7AR - PRG - Centro Urbano Nord 1:2.000
- Tavola 7BR - PRG - Centro Urbano Centro 1:2.000
- Tavola 7CR - PRG - Centro Urbano Sud 1:2.000
- Tavola 8R - Tavola di dettaglio - sottozona B2a 1:1.000
- Tavola 9R - Tavola di dettaglio - sottozona B2c 1:2.000
- Tavola 10R - Tavola di dettaglio - sottozona B2e 1:5000
- Tavola 11 - Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola 12 - Regolamento Edilizio
- Tavola 13 - Relazione finanziaria delle tavole di dettaglio
- Tavola 14 - Particellare di esproprio delle tavole di dettaglio.

Punto 5.2 Vincoli Territoriali - della relazione del CUR

E' stata verificata la congruenza tra i vincoli territoriali riportati dal PRG con quanto individuato dal PUTT approvato dalla Regione.

Punto 5.3 - della relazione del CUR:

Zonizzazione - Con la ridefinizione e riprogettazione dei nuovi compartimenti secondo le indicazioni proposte dal CUR è stato tenuto conto del principio

della perequazione includendo negli stessi comparti Aree per standards urbanistici pregressi e zone omogenee di tipo F, prevedendo l'indice di comparto.

Punto 5.4 - della relazione del CUR: Insediamenti produttivi. Per effetto dei suggerimenti del CUR:

art. 57 dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:

“Nelle zone interessate da insediamenti produttivi esistenti, le trasformazioni urbanistico - edilizie di completamento e di ampliamento sono consentite secondo quanto stabilito per le zone D1 e D2”.

Punto 5.5 - della relazione del CUR: OSSERVAZIONI

Relativamente alle osservazioni n. 4 - 7, ”” 8 - 9 - 25 e 44 si prende atto dell'accoglimento indicato dal CUR e per le restanti di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in fase di adozione.

Precisato quanto innanzi in merito alle controdeduzioni adottate dal Consiglio Comunale con la delibera n. 41/2004, in ordine agli adempimenti comunali si rappresentano di seguito le determinazioni esaustive regionali:

A. Rilievi della Soprintendenza B.A.P. di Bari, della Soprintendenza Archeologica di Taranto

-) Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni della Soprintendenza B.A.P. di Bari e della Soprintendenza Archeologica di Taranto in ordine alle integrazioni normative e regolamentari introdotte nelle N.T.A. e nel R.E. di P.R.G., come in precedenza testualmente riportate. Si ritiene comunque necessario al fine di rendere pienamente conforme il dettato normativo a quanto in merito prescritto dalla Soprintendenza B.A.P. di Bari di integrare - in calce - il 1° comma dell'art. 37 delle N.T.A. con il seguente periodo: “... e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 15, 19, 43 e 44 del R.E. e rilascio del preventivo parere a cura della competente Soprintendenza B.A.P.

B. Norme Tecniche di Attuazione

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali.

Nel merito si ritiene utile precisare che le modifiche introdotte negli artt. 41, 42, 43 e 48, non oggetto di specifiche osservazioni regionali, risultano congruenti e diretta conseguenza delle modifiche alla zonizzazione e alla ripermetrazione dei comparti d'intervento, introdotte negli atti del P.R.G. dal C.U.R. giusta relazione - parere del 22.12.2003.

In particolare si ritiene ammissibile e compatibile con il carico residenziale massimo insediabile, determinato in sede regionale, l'aver fissato l'i.f.t. pari a 1,00 mc/mq. per le zone “C/1”. “C/a” e “C/b” rivenienti da originarie zone “B2” che non presentavano le caratteristiche ed i parametri minimi per essere classificate come zone di completamento ai sensi del D.M. 2.4.68 n. 1444.

C. Zonizzazione e delimitazione dei Comparti.

Si prende atto di quanto operato in sede comunale e delle precisazioni in merito contenute nella parte narrativa della delibera di controdeduzioni n. 41/2004.

In particolare si condivide la ripermetrazione dei comparti relativi alle zone “C5” e “C6” ed alle ex zone “B2g” e “B2h” - ora riclassificate “C” - effettuata escludendo da dette zone le aree già oggetto di specifici Piani Particolareggiati e/o successive varianti vigenti o per effetto di quanto indicato dal C.U.R. nel punto “4b” della relazione parere del 22.12.2003.

D. Osservazioni

Si prende atto di quanto operato a livello comunale, precisando, comunque, che per il rigetto e/o per l'accoglimento totale o parziale delle stesse deve riferirsi unicamente a quanto in merito deliberato, su conforme parere del C.U.R. datato 22.12.2003, con deliberazione n. 1113 del 4.8.2004 della Giunta Regionale.

Si prende, altresì, atto di quanto rappresentato con nota prot. n. 26897 del 18.01.2005 dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Mesagne in ordine alla campitura della zona “B3C” nella tav. 6BR di P.R.G., erroneamente riportata nella cartografia di piano, in

quanto eliminata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione n.13 in ditta "Progresso Agricolo", accoglimento in questa sede ribadito nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione G.R. n. 1113 del 4.8.2004.

E. Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine alle tavole predisposte nella fase delle controdeduzioni comunali, adottate dal Comune di Mesagne con la delibera di C.C. n. 41 del 29/10/04, per quanto in precedenza puntualizzato sul frontespizio delle stesse si inserisce in calce:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione parere del Comitato Ristretto in data 22/12/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 1113 del 04/08/04 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Mesagne con la delibera di CC. n. 32 del 14/07/99."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazioneparere del Comitato Ristretto in data 22/12/03 ed alla Delibera di G.R. n. 1113 del 04/08/2004 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini- e con le determinazioni regionali esaustrive innanzi riportate ai punti A, B, C, D e E, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Mesagne con la delibera di C.C. n. 32/1999."

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili, nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME

PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE".

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di MESAGNE adottato con delibera di C.C. n. 32 del 14/07/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 1113 del 04/08/04, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, ivi comprese le determinazioni regionali esaurive riportate nelle premesse del presente provvedimento ai punti A, B, C, D e E nonché di quanto evidenziato in ordine alla legge n. 183/89;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di MESAGNE, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1014

Carpignano Salentino (Le) – Parere paesagg. ex art. 5.03 NTA del PUTT/P Var. art. 16, L.R. 13/01 adott. con D.C.C. n. 44 del 28/12/04 per compl. e sistem. S.P. 48 “Martano-Otranto”. 1° lotto.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Arch. Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal responsabile dell'U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo

II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Carpignano Salentino (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturali i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Soggetto proponente: Comune di Carpignano Salentino

INTERVENTO: Progetto per il completamento e sistemazione della S.P. n. 48 “Martano - Otranto 1° lotto” - Adozione in variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01

Con nota acquisita al prot. N. 4183 del Settore Urbanistico Regionale in data 07.06.05, Il Comune di Carpignano Salentino (LE) ha trasmesso la docu-

mentazione scritto-grafica relativa al progetto di completamento e sistemazione S.P. n. 48 "Martano - Otranto" 1° lotto approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 28.12.04 in variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, della L.R. n. 13/01.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. 1 - Corografia generale
 - TAV. 2 - Corografia
 - TAV. 3a - Poligonale d'asse di tracciamento 1° tratto
 - TAV. 3b - Poligonale d'asse di tracciamento 2° tratto
 - TAV. 3c - Poligonale d'asse di tracciamento 3° tratto
 - TAV. 3d - Poligonale d'asse di tracciamento 4° tratto
 - TAV. 4a - Planimetria di tracciamento e piano quotato 1° tratto
 - TAV. 4b - Planimetria di tracciamento e piano quotato 2° tratto
 - TAV. 4c - Planimetria di tracciamento e piano quotato 3° tratto
 - TAV. 4d - Planimetria di tracciamento e piano quotato 4° tratto
 - TAV. 5 - Sezioni trasversali tipo
 - TAV. 6 - Planimetrie interferenze
 - TAV. 7a - Planimetria generale su aerofotogrammetrica 1° tratto
 - TAV. 7b - Planimetria generale su aerofotogrammetrica 2° tratto
 - TAV. 8a - Planimetria su base catastale 1° tratto
 - TAV. 8b - Planimetria su base catastale 2° tratto
 - TAV. 9a - Particolare rotatoria n. 1
 - TAV. gb - Particolare rotatoria n. 2
 - TAV. 9c - Particolare rotatoria n. 3
 - TAV. 9d - Particolare rotatoria n. 4
 - TAV. 9e - Particolare rotatoria n. 5
 - TAV. 10 - Profilo longitudinale arteria principale
 - TAV. 11 - Profilo longitudinale arterie e complanari
 - TAV. 12a - Particolare esproprio 1° tratto
 - TAV. 12b - Particolare esproprio 2° tratto
 - TAV. 13 - Relazione tecnica generale
- Relazione idrogeologica
 Relazione autorizzazione paesaggistica
 Documentazione fotografica

Il progetto in questione attiene la realizzazione in variante al PRG vigente di una tratto della strada provinciale n. 48 "Martano - Otranto" in prossimità dell'abitato di Serrano del Comune di Carpignano Salentino. Più precisamente viene realizzato un nuovo tracciato stradale in modo da non interessare l'abitato di Serrano spostando la attuale sede stradale a sud e sud-ovest dell'abitato stesso. La relazione tecnica generale evidenzia una morfologia sostanzialmente pianeggiante e che non esistono particolari problematiche idrogeologiche

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Carpignano Salentino (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico, delle relative aree”.
- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04 va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggi-

stica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento; per completezza si riferisce che la tav. serie n. 10 - Geomorfologia evidenzia che il tracciato stradale interseca dei cigli di scarpata, ma che, a seguito di accurati sopralluoghi e rilievi fotografici risultano assenti trattandosi di terreno pianeggiante come da comunicazione del Dirigente del Servizio Strade della Provincia di Lecce n. 11396 del 26.02.04;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Entrando nel merito dell’intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il tracciato stradale in questione interessa aree interessate da coltivazioni agricole prevalentemente destinate a seminativo ed oliveto.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che il tracciato stradale interessa aree assoggettate a vincolo paesaggistico ex L.S. 1497/39 nel tratto compreso tra le rotatorie n. 4 e n. 5. Con riferimento invece, all’area oggetto d’intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o ele-

menti strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa area di pertinenza e/o area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 11.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito

territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione compatibile con l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano salvaguardate, per quanto compatibile con la realizzazione del tracciato stradale, le esistenti alberature di ulivo di pregio per età e/o dimensioni;
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di limitare le modificazioni all'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- Siano salvaguardati gli esistenti elementi paesaggistici diffusi sul territorio di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P (muretti a secco, etc.).

Il parere è reso favorevole alla condizione che il tracciato stradale non interessi versanti, cigli di scarpata e crinali, condizione la cui verifica si demanda all'Amministrazione Comunale.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione

Comunale e la verifica del possesso dei requisiti soggetti ed oggettivi previsti dagli art. 2 e 3 della L.R. 13/01 per l'approvazione del presente progetto in variante ai sensi del successivo art. 16.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Responsabile dell'U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Carpignano Salentino (LE), relativamente al progetto di completamento e sistemazione della S.P. n. 48 – “Mar-

tano - Otranto”, 1° lotto, in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere pubbliche previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1015

Bitonto (Ba) – Var. per adeg. alle prescrizioni di cui L.R. 56/80 del P.R.G. – Delibere C.C. n. 100 del 24/07/98, n. 26 dell'11/02/04 e n. 106 del 30/09/04. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di BITONTO è dotato di Piano Regolatore Generale per il Centro Urbano e le Frazioni approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 866 del 22.02.1980.

Il suddetto P.R.G. non è pertanto del tutto coerente e conforme agli indirizzi e prescrizioni di cui alla successiva Legge Regionale N. 56 del 31.05.1980 sulla tutela ed uso del territorio che impone all'art. 55 di adeguare il P.R.G. agli standards urbanistici di cui all'art. 51 ed ai contenuti della deliberazione di G.R. n. 6320 del 13/11/89. L'Amministrazione Comunale al fine di dotarsi di

una Variante al P.R.G. ed, a seguito di concorso pubblico, ha affidato l'incarico della Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del Piano Regolatore Generale (provvedimento n. 960 del 18/11/1994) ai tecnici Ing. L. Sciascia, ing. M. Brattoli ed arch. V.za Fattibene che in data 16.3.1998 hanno presentato in forma definitiva la variante in questione.

In data 24.7.1998 con delibera di C.C. n. 100 veniva adottata la variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla L.R. N. 56/80 del Piano Regolatore costituita da n. 42 elaborati crittografici.

I predetti elaborati scritto-grafici della Variante in questione sono stati regolarmente pubblicati a norma di legge e avverso gli stessi, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n.18 osservazioni nei termini previsti e 12 osservazioni fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 79 del 14.09.1999.

Gli atti della Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del Piano Regolatore Generale in parola, ai sensi della L.R. n. 24 del 4/7/1994, sono stati esaminati dal Comitato Urbanistico Ristretto (designato con nota Assessorile n. 5987 del 20/06/2002), il quale con propria relazione - parere in data 11/12/2003, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto la Variante in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla predetta relazione - parere.

Dette prescrizioni sono tese ad adeguare la Variante alla normativa vigente in materia, nonché a tutelare i valori ambientali del territorio Comunale; il tutto con richiesta al Consiglio Comunale di BITONTO di apposito provvedimento di controdeduzione e/o adeguamento di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Per quanto attiene alle osservazioni, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato Urbanistico Ristretto, come puntualmente riportato nella predetta relazione - parere dell'11/12/2003.

Con riferimento alle ulteriori osservazioni presentate direttamente all'Assessorato Regionale

all'Urbanistica ed al C.U.R. oltre il termine previsto, lo stesso C.U.R. non si è espresso in quanto prodotte irritualmente rispetto al procedimento delineato dall'art. 16 della l.r. n. 56/80.

Successivamente la Giunta Regionale, con provvedimento n. 2263 del 23/12/2003, si è così determinata:

- a) di approvare, ai sensi dell'art.16 comma 100, della L.R. 31/05/1980 n. 56, la Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del P.R.G. del Comune di Bitonto, adottata con delibera di C.C. n.100 del 24/07/1998, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella Relazione parere del Comitato Urbanistico Ristretto espresso nella seduta dell'11/12/2003 con l'introduzione negli atti delle condizioni, prescrizioni e modifiche contenute nella stessa Relazione-parere, parte integrante del presente provvedimento;
- b) di decidere in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 5.4 della Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto;
- c) di richiedere al Consiglio Comunale di Bitonto, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche innanzi formulate in merito all'approvazione del P.R.G. apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 11° comma.

In particolare il Comitato Urbanistico Regionale nell'esprimere il proprio parere favorevole in merito alla Variante di cui trattasi ha introdotto negli atti di Piano le modifiche e prescrizioni che di seguito si riportano:

- in sede di controdeduzioni comunali dovrà procedersi agli adeguamenti ed aggiornamenti degli elaborati grafici e normativi costituenti la Variante in parola derivanti:
 - = dal recepimento delle conclusioni a cui perviene il Dirigente Settore Urbanistico Comunale nelle relazioni-pareri del 9/6/1998 e del 25/6/1998
 - = dall'accoglimento delle osservazioni e/o opposizioni prodotte avverso la stessa Variante nei termini di cui alla deliberazione C.C. n° 79/1999;

= dal recepimento del contenuto delle note prot. 2727-2728-2729 del 5/3/1999 a firma dell'Assessore Regionale all'Urbanistica in ordine all'apparato normativo relativo ai casi di "concessioni edilizie in deroga".

In relazione a quanto sopra il Comune di BITONTO con provvedimento n. 26 dell'11/2/2004, ha così, tra l'altro, testualmente deliberato:

“1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Dare atto che, in merito alla Variante al PRG di questo Comune per l'adeguamento dello stesso agli indirizzi di cui alla LR 56/80, la Giunta Regionale con provvedimento n. 2263 del 23/12/2003 - depositato agli atti - ha approvato la stessa ai sensi dell'art. 16 della su menzionata LR 56/80 con l'esplicita condizione che gli atti costituenti la Variante medesima siano adeguati alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto dell'11/12/2003 con riferimento anche alle osservazioni e/o opposizioni pervenute a seguito pubblicazione della Variante;
- 3) Accogliere le prescrizioni e le modifiche richieste nel provvedimento GR 2263/2003 nei termini puntualmente riportati e specificati in narrativa ai punti A) "CONCLUSIONI DEI PARERI DEL DIRIGENTE COMUNALE", B) "OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI ACCOLTE DAL CC CON ATTO N. 79/1999-", C) "DISCIPLINA RELATIVA ALL'ISTITUTO GIURIDICO DELLA CONCESSIONE IN DEROGA", approvando in via definitiva la Variante al PRG in oggetto;
- 4) Dare atto che, in ogni caso, l'istituto giuridico della concessione edilizia in deroga, così come originariamente previsto dall'art. 41-quater L.s. 1150/1942 e s.m.i. è stato sostanzialmente modificato dall'intervenuto art. 14 del DPR 6 giugno 2001 recante "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA";
- 5) Che, ai sensi di quanto richiamato al punto 4) precedente del presente dispositivo, l'art. 14

DPR 380/2001 ha istituzionalizzato il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici nel senso che tale permesso oggi deriva direttamente dalla legge senza l'intermediazione del Piano Regolatore o del Regolamento Edilizio, fermo restando che la deroga:

- può riguardare solo gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico;
 - può riferirsi esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, nel rispetto sempre delle disposizioni recate dagli artt. 7, 8 e 9 del DIM n. 1444/1968;
 - deve essere preceduta obbligatoriamente dalla deliberazione del Consiglio Comunale che ne riconosca il pubblico interesse;
 - non necessita del nulla osta regionale attesa l'esplicita abrogazione dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1955 n. 1357 giusta art.136 lett. b) del citato DPR 380/2001
- 6) Dare atto che la zona murgiana di questo Comune risulta parzialmente interessata dalle zone di Protezione Speciale contraddistinte dalla sigla IT9120007 "Murgia Alta" giusta Decreto Ministro ambiente 3/4/2000 - all. A - e, pertanto, per dette aree è prescritta la valutazione di incidenza ex art.5 DPR 8/9/97 n. 357 aggiornato con DPR 12/3/2003 n. 120 prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da attuarsi nell'ambito delle dette aree;
 - 7) riservarsi, con successivo separato provvedimento, di prendere atto degli elaborati grafici e scrittografici adeguati alle modifiche e prescrizioni di cui alla GR n. 2263/2003 nei termini riportati in narrativa e richiamate al punto 3) precedente del presente dispositivo;
 - 8) Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Urbanistica onde consentire alla Regione di esercitare il dovuto potere di controllo.”

Con riferimento al punto 7) del dispositivo della suddetta delibera di C.C. n. 26/04, in cui si è fatto riserva di prendere atto degli elaborati grafici e normativi adeguati alle modifiche e prescrizioni regionali con successivo e separato provvedimento, si

evidenzia che il Consiglio Comunale in data 30.09.2004 con atto n. 106 ha deliberato testualmente quanto di seguito si riporta:

“”1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Dare atto che la stesura definitiva della Variante al PRG in adeguamento alla L.R. 56/80 composta dei seguenti elaborati grafici e normativi

ELABORATI GRAFICI

Tavole su aereofotogrammetrico

Tav. 10: Inquadramento intercomunale sc. 1:25.000

Tav. 11: Previsioni di PRG Zona Murgia del Ceraso sc. 1:10.000

Tav. 12: Previsioni di PRG Centro Urbano sc. 1:10.000

Tav.13: Previsioni di PRG Centro Urbano sc. 1:5.000

Tav. 14: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte A sc. 1:2.000

Tav. 15: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte B sc. 1:2.000

Tav. 16: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte C sc. 1:2.000

Tav. 17: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte D sc. 1:2.000

Tav. 18: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte E sc. 1:2.000

Tav.19: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte F sc. 1:2.000

Tav. 20: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte G sc. 1:2.000

Tav. 21: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte H sc. 1:2.000

Tav. 22: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte I sc. 1:2.000

Tav. 23: Previsioni di PRG Centro Urbano - parte L sc. 1:2000

Tav. 24: Previsioni di PRG Frazione di Mariotto sc. 1:5.000

Tav. 25: Previsioni di PRG Frazione di Mariotto sc. 1:2.000

Tav. 26: Previsioni di PRG Frazione di Palombaio sc. 1:5.000

Tav. 27: Previsioni di PRG Frazione di Palombaio sc. 1:2000

Tav. 28: Previsioni di PRG Centro Urbano - Viabilità sc. 1:5000

Tav. 30: Previsioni di PRG Centro Urbano - Indicazione dei vincoli sc. 1:5.000

Tav. 31 Vincoli aeroportuali (per lunghezza di pista di mt. 2220) sc. 1:25.000

Tav. 32 Vincoli aeroportuali (per lunghezza di pista di mt.3000) sc. 1:25.000

Tav. 33 Vincoli aeroportuali (per lunghezza di pista di mt.3000) sc. 1:10.000

Tavole su catastale

Tav.1 Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 Centro Urbano sc.1:5000

Tav. 2 Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 Frazione Mariotto sc.1:2.000

Tav. 3 Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 Frazione Palombaio sc.1:2.000

Tav. 4/a Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 SS. 98 sc. 1:2.000

Tav. 4/b Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R. 56/80 SS. 98 sc.1:2.000;

Tav. 5 Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R.56/80 Zona C2 Via S. Spirito sc.1:2.000

Tav. 6 Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della variante di PRG all'adeguamento alla L.R.56/80 Zona C2/C2 bis su Via Palombaio sc. 1:2.000

Tav. 7 Cat: Riporto del Catastale sulla aereofotogrammetria della Variante di PRG all'adeguamento alla L.R.56/80 Zone B I-C 1 e Servizi tra la SS.98 e la S.C. Bit. - S. Spirito sc. 1:2.000

ELABORATI NORMATIVI

Tav. A): Norme Tecniche di Attuazione

Tav. B): Regolamento Edilizio Comunale contengono le prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. 2263/03 specificate e riepilogate nel precedente atto c.c. n. 26/04;

3. Trasmettere il presente provvedimento in uno agli elaborati di cui al punto 2) precedente all'Assessorato regionale all'Urbanistica onde consentire alla Regione di esercitare il dovuto potere di controllo nei termini e nei modi ritenuti opportuni dalla Regione stessa."

Nello specifico gli adempimenti, alle condizioni - prescrizioni e modifiche introdotte negli atti con delibera di G.R. n. 2263/2003, operati dal Comune di BITONTO, come si rileva dalla delibera di C.C. n. 26/04, attengono ai seguenti aspetti:

A) = CONCLUSIONI DEI PARERI DEL DIRIGENTE COMUNALE

- a) Le tavole di Piano vanno corrette e/o integrate secondo le seguenti osservazioni:

- Tavv. 6 e 7 riportanti l'aerofotogrammetria rispettivamente nelle scale 1:10.000 e 1:5000 del Capoluogo, ricomprendenti anche le fasce di territorio lungo la S.S. 98 interessata da insediamenti industriali e/o commerciali da tempo esistenti. Per esse si rileva che, pur avendo riportato in massima parte in modo esteso e puntuale quanto fornito dall'Amministrazione Comunale al fine di aggiornare il rilievo aerofotogrammetrico datato 1984 per raffigurare la reale situazione dei luoghi, le tavole in parola non ripropongono alcune situazioni di fatto esistenti e già presenti nelle analoghe tavole facenti parte della stesura Febbraio/1997; in tal senso le tavole in parola vanno riviste ed integrate.

- Tav. 9 Inquadramento territoriale in scala 1:50.000.

La tavola in parola non riporta la variante al Piano Regolatore Territoriale A.S.I. dell'agglomerato BARI-MODUGNO-BITONTO, Variante che ha marginalmente interessato il nostro territorio e che è stata invece riproposta nella Tav.10 di Piano; in tal senso, pertanto si chiede l'aggiornamento.

- Tav. 10 Inquadramento intercomunale in scala 1:25.000.

In tale tavola non è stato correttamente e coerentemente con le altre tavole grafiche riportato il limite della zona E/2, limite che, per la parte extraurbana - al di fuori cioè della Tav. 13 del presente Piano - e fino al confine con il territorio di Bari coincide con l'area individuata come "Lama Balice" nel D.M. 1/8/1985 pubblicato sulla G.U. del 6/2/1986 (c.d. Galassino).

Si ravvisa, inoltre, per difficoltà di riproduzione, la opportunità di usare appositi diversi simbolismi non colorati per le individuate emergenze botanico-vegetazionali e per i complessi urbani ed extraurbani di valore architettonico/ambientale e storico/artistico - cfr. artt. 24 e 25 N.T.A.

- Tav. 11 Previsioni di P.R.G. - Zona Murgia del Ceraso.

In tale tavola va corretto il limite del verde agricolo E/3 "di discreto interesse paesistico" come riproposto in rosso nella "copia ufficio" in coerenza con le indicazioni recate dal PUTT/PBA, zona per la quale valgono le prescrizioni di cui all'art. 22.4 delle N.T.A.

- Tavv. 12 e 13 Previsioni di P.R.G. - Centro rispettivamente nelle scale 1:10.000 e 1:5.000.

Le tavole vanno aggiornate con il riporto degli insediamenti industriali e commerciali lungo la S.S. 98 in parte mancanti, giusta quanto già osservato per le Tavv. 6 e 7 ed in coerenza con la variante integrativa giacente, già alla Regione per la definitiva approvazione: Inoltre vanno aggiornate le indicazioni, localizzazioni e specificazioni delle aree "F" per attrezzature e servizi su via Piepoli - C.da c.d. "La Contessa" - in coerenza con quanto già adottato dal Consiglio Comunale con atto n.176 del 11/12/97 relativo alle zone di completamento B/1 - B/2 del Capoluogo.

Infine, trattandosi di tavole riferite all'intero Centro Urbano valgono tutte le osservazioni di cui si dirà in seguito per le tavole di dettaglio in scala 1:2.000.

- Tav. 14 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte A - Scala 1:2.000. La tavola è stata adeguata alle osservazioni di natura generale espresse nella relazione/parere del 24/5/1997 avendo la stessa eliminato ogni indicazione viaria di P.P.E. e riportando la sola viabilità di P.R.G. come modificata secondo le indicazioni date ai progettisti. Vanno comunque eliminate le lettere "P" indicative dei parcheggi e l'asterisco sul lotto edificatorio già tipizzato erroneamente B/4 assoggettato a recupero nella stesura di Piano del Febbraio 1997.
- Tav. 15 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte B - scala 1:2.000. Valgono le osservazioni formulate per la Tav. 14 in merito all'eliminazione delle lettere P indicative di Parcheggio e dell'asterisco

sulla costruzione in zona D/1; valgono inoltre le osservazioni formulate per le Tavv. 12-13 in merito alla localizzazione, specificazione ed individuazione delle aree per attrezzature su via Piepoli, zona "La Contessa"; va rettificato il limite della zona C/2 su via S. Spirito coincidente con la via Altone la cui sede stradale è stata erroneamente tipizzata zona di espansione.

- Tav. 16 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte C - scala 1:2.000. Vale la stessa osservazione formulata per la tav.15 per quanto attiene il limite di destinazione di zona C/2 su via S. Spirito.
- Tav. 17 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte D - scala 1:2000. Sono state apportate le correzioni come richieste nella relazione/parere del 27/5/1997; va comunque eliminata la P11 nella zona D/1; rivisto lo sbocco del prolungamento di via Sen. Angelini su via Amm. Vacca per adattare lo stesso al P.P.E. adottato con atto n. 176 del 11/12/1997; va raccordata la bretella dello svincolo su via Amm. Vacca con la S.S. 98 il tutto come corretto in rosso nella tavola "copia ufficio".
- Tav.18 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano- parte E - scala 1:2.000. Sono state apportate le correzioni come richieste nella relazione/parere del 27/5/1997; il limite di demarcazione tra le zone C/1 e B/1 va adeguato ai Piani esecutivi già da tempo adottati ed approvati dal C.C. - v. P. di Z. 167 - M/4 - P.P.E. B1/B2 -; per la parte che è inquadrata nella tavola va rettificata la individuazione e specificazione delle zone F in località contrada c.d. "La Contessa"

- Tav. 21 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte H- scala 1:2.000. Sono state apportate le correzioni come richieste nella relazione/parere del 27/5/1997; Si rileva comunque il mancato riporto di alcuni insediamenti lungo la S.S.98 come già osservato in precedenza nonché la necessità dell'esatta delimitazione delle zone A/1 TER e D/5 (come segnato in rosso nella tavola "copia ufficio") in coerenza con l'osservazione n.11 alla variante integrativa al P.R.G. per gli insediamenti industriali lungo la S.S.98, accolta già dal C.C. con atto n. 93 del 2/4/1996.
- Tavv. 22 e 23 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - parte I e parte L - scala 1:2.000. Vanno riverificate le zone D/5 inficciate vincolate nonché i limiti di destinazione di zona il tutto in coerenza con il già richiamato D. Galasso dell'1/8/85 e con la variante integrativa al P.R.G. per gli insediamenti produttivi lungo la S.S. 98.
- Tavv. 24 e 25 Previsioni di P.R.G. - Frazione Mariotto - rispettivamente in scale 1:5.000 e 1:2.000. Le tavole di Piano vanno adeguate alla tav. 1 riportante "L'inquadramento nel P.R.G. del Piano dei Servizi" datata maggio 1998 rielaborata a seguito atto G.R. n. 9320 del 17/12/1997.
- Tavv. 26 e 27 Previsioni di P.R.G. - Frazione Palombaio - rispettivamente in scale 1:5.000 e 1:2.000. Le tavole di Piano benché già adeguate sostanzialmente alla analoga Tav. 1 che inquadra nel P.R.G. vigente il Piano dei Servizi della frazione rielaborato sotto la data aprile 1997 a seguito atto G.R. n. 6812 del 17/12/1996, vanno comunque corrette puntualmente come segnato in rosso nelle tavole "copia ufficio". Si fa rilevare, comunque, che tali tavole hanno già adeguato le proprie previsioni alle 2 osservazioni dei sigg. Vacca Vincenzo ed altri e sig.ra Cipriani Domenica come accolte con atto C.C. n. 45 dell'8/3/1990 e rigettate dalla Giunta Regionale col citato atto n. 6812/96 in quanto non ammissibile in quella fase del procedimento per effetto del mancato adeguamento dell'intero P.R.G. alla L.R. 56/80.
- Tav. 28 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - Viabilità - scala 1:5.000.
- Tav. 30 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - Indicazione di vincoli - scala 1:5.000. Per esse si formulano le stesse osservazioni e rilievi già mossi per la tav. 13 e quella di dettaglio raffiguranti lo stesso settore urbano con riferimento anche ed in particolare al mancato aggiornamento delle aree già impegnate lungo la S.S.98. Per la tav. 30 in particolare si osserva che:
- 1) Non sono stati riportati i limiti dell'area assoggettata al vincolo ex legge 431/85;
 - 2) Sono stati riportati in modo parziale gli "edifici e complessi di interesse storico artistico", non coerentemente con la tav. 10 dove sono stati individuati i complessi e le aree vincolate di interesse storico, artistico e archeologico. Inoltre è opportuno che nelle due tavole (la n. 10 e la n. 30)

venga usato per le suddette aree lo stesso simbolismo di riferimento.

- Tav.29 Previsioni di P.R.G. - Centro Urbano - Indicazione delle Maglie M/1, M/2, M/3, M/4, M/5 - scala 1:5.000.

Tale elaborato si ritiene ormai superato atteso che la rielaborazione del P.P.E. delle zone B/1 e B/2 ha eliminato ogni limite e suddivisione in maglie.

- Le Tav. nn. 31-32 e 33 ripropongono: Vincoli aeroportuali già contenuti nel vigente P.R.G..

Seguono n. 8 tavole su mappe catastali come richiesto n. 160/96 al punto a) che qui di seguito si elencano:

- Tav. 1 Cat. Riportante il Centro Urbano -scala 1:5.000.

Per essa si formulano le stesse osservazioni per la corrispondente tav. 13.

- Tav. 2 Cat. Frazione Mariotto -scala 1:2.000.

Per essa si formulano le stesse osservazioni per la corrispondente Tav. 25.

- Tav. 3 Cat. Frazione Palombaio - scala 1:2.000.

Per essa si formulano le stesse osservazioni per la corrispondente Tav. 27.

- Tav. 4/A Cat. D/3 zona A.S.I. - scala 1:2.000.

- Tav. 4/B Cat. D/3 zona A.S.I. - scala 1:2.000. Si rileva l'inesatta intitolazione delle tavole atteso che esse rappresentano le zone D/5 lungo la S.S.98. Per le stesse si formulano osservazioni e rilievi già mossi alle corrispondenti Tavv. 22 e 23.

- Tav. 5 Cat. Zone C/2.via S.Spirito-scala. 1:2.000.

La fascia di territorio rappresentata in questa tavola è ricompresa nelle già esaminate tav. 15 e 16 e, pertanto, per essa si formulano le stesse osservazioni già espresse per le predette tavole.

- Tav. 6 Cat. Zone C/2 -C/2 BIS su via Palombaio -scala 1:2.000.

La fascia di territorio rappresentata in questa tavola è ricompresa nelle già esaminate tavv. 17 e 20, e, pertanto, per essa si formulano le stesse osservazioni già espresse per le predette tavole.

- Tav.7 Cat. Zona B/1 - C/1 tra la S.S. 98 e S.C. Bitonto - S. Spirito - scala 1:2.000.

La fascia di territorio rappresentata in questa tavola è ricompresa nelle già esaminate tavv.15 18 e 19, e, pertanto, per essa si formulano le stesse osservazioni già espresse per le predette tavole.

- b) Attesa la non perfetta rispondenza tra le varie tavole grafiche raffiguranti - nella stessa scala o in scale diverse - medesimi settori urbani è necessario introdurre una norma finale che permetta una lettura univoca del Piano stesso. Tale norma viene così proposta: " In caso di indicazioni grafiche contrastanti prevalgono quelle riportate nelle tavole in scala maggiore, prevalgono in ogni caso le indicazioni di Piano contenute nelle tavole redatte su base catastale".

- c) Per quanto attiene la frazione di Palombaio si ritiene potersi - doversi riproporre nelle aree già destinate ad attrezzature ed impegnate da costruzioni esistenti, precedenti al P.R.G., una più idonea riclassificazione non riconosciuta dalla Regione in fase di esame del c.d. Piano dei Servizi per la frazione, in quanto non coerente con l'art.55 L.R. 56/80 - v. punto b) Relazione del S.U.R. n.24 del 25/7/1996 - il tutto in analogia a quanto già proposto per il Centro Urbano, v. ad es. area a ridosso della Basilica dei SS. Medici, area all'incrocio tra via Traetta e via D. Ricapito ed altre simili. In particolare:

1c) Per l'area su via Aspromonte già tipizzata "attrezzature di quartiere" ed impegnata da edificazione precedente al 1980 si propone la tipizzazione a zona B/4 in coerenza con le adiacenze, atteso anche che la stessa area non è stata conteggiata negli standards.

2c) Per l'area occupata dal Cinema alla via IV Novembre si propone la tipizzazione a zona di completamento B/4, atteso che la struttura, ormai non più funzionante, è privata e che la stessa area non è stata conteggiata negli standards.

- d) Per quanto attiene la frazione di Mariotto si ritiene potersi-doversi riproporre nelle aree già destinate ad attrezzature ed impegnate da costruzioni esistenti, precedenti al P.R.G., una più idonea riclassificazione non riconosciuta

dalla Regione in fase di esame del c.d. Piano dei Servizi per la frazione, in quanto non coerente con l'art.55 L.R. 56/80, come rilevato nella relazione S.U.R. n. 3/97. In particolare:

- 1d) Per l'area su via Cavour già destinata nel P.R.G. vigente ad attrezzature di quartiere e costituente l'isolato n. 46 nel Piano della frazione impegnata da costruzioni risalenti agli anni '70 e, pertanto, precedenti all'approvazione del vigente P.R.G., si ravvisa l'opportunità di riclassificare la stessa zona di completamento B/4, sia in quanto tale area non è stata conteggiata negli standards in forza anche dell'onerosità di un'ipotesi espropriativa non ritenuta indispensabile al fine di dotare la frazione stessa di idonei servizi. Inoltre si rileva che i sigg. Raffaella Longo e Vito Carrara, nella qualità di proprietari in parte dei suoli in argomento, hanno proposto ricorso al TAR Puglia, notificato a questo Comune in data 14/10/1994, i cui contenuti si ritengono parzialmente validi e, pertanto, quanto sopra osservato farebbe anche cessare la materia del contendere.
- 2d) Per le aree tipizzate attrezzature di quartiere aderenti a P.za Roma e costituenti gli isolati nn. 44 e 45 nel Piano della frazione, si ravvisa l'opportunità di riclassificarle zona A/2 in coerenza con le aree circostanti ed adiacenti, atteso che le strutture ivi insistenti, di vecchia fattura e sicuramente, pertanto, precedenti all'approvazione del P.R.G./80, sono private nè tali aree sono state conteggiate nel calcolo degli standards. Quanto sopra proposto è anche sostanzialmente coerente con quanto deliberato con atto C.S. n. 27 del 17/5/94, in accoglimento, anche se parziale, delle osservazioni dei privati proprietari rigettate poi dalla: Regione Puglia con deliberazione n. 9320/97, in quanto ritenute non ammissibili in fase di riconferma dei vincoli, proceduralmente invece ritenute ammissibili in questa fase di variante adeguamento del P.R.G. alla L.R. n. 56/80.
- e) Si ritiene potersi accogliere il suggerimento del Responsabile Servizio Igiene Pubblica proposto con nota prot. 3675/97/IP e n. 465/98/IP del 3/6/98 in merito alla previsione tra i membri di

diritto componenti la C.E.C. del Capo Servizio Igiene Pubblica o persona da esso delegato, e, in coda alla stessa con le seguenti disposizioni normative, rappresentanti, appunto, le conclusioni della richiamata relazione del 25/6/98:

- f) l'art. 2 delle N.T.A. dopo la lettera F) viene integrato come di seguito:
"I Piani di cui sopra nel caso attengano ad aree di nuovi insediamenti civili o industriali, oltre gli elaborati previsti dalle leggi di riferimento, devono ricomprendere anche la relazione geologica relativa all'intera area o Maglia interessata"
- g) aggiungere, in coda all'art. 5.2 - Definizione parametri edilizi -al punto 3) - Sc = SUPERFICIE COPERTA, quanto segue:
"... da balcone e da pensiline nonché di tutte quelle intercapedini che siano tecnicamente funzionali e giustificabili nel rispetto, comunque, di quanto prescritto in merito nel Regolamento Edilizio"
- h) integrare l'art 22.I delle N.T.A. riferito alle zone Agricole E1 come di seguito:
"Gli interventi di nuove costruzioni, oltre al rispetto dei parametri di cui è detto sopra potranno essere consentiti solo se:
 1) *le caratteristiche delle eventuali residenze sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Economica e Popolare recate dalla legge 5/8/78 n. 457*
 2) *gli annessi rustici sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola, tale funzionalità dovrà essere attestata da specifica certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura al fine della idoneità tecnica produttiva."*

B) = OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI ACCOLTE DAL C.C. CON ATTO n. 79/1999

- per effetto dell'osservazione n. 1 proposta dalla RAM CALCESTRUZZI l'art. 22.Ia) delle N.T.A. della Variante viene così interamente riscritto in sostituzione di quello adottato con atto C.C. n° 100/1998 nei termini seguenti:

22.1a) *fino all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) di cui alla L.R. 22/5/1985 n. 37, l'apertura e la coltivazione di cave può essere assentita, secondo le procedure di cui alla citata L.R. 37/85 modificata ed integrata, nelle zone agricole E/1, salvi specifici vincoli e/o divieti previsti da leggi vigenti in materia e con la esclusione delle sottoelencate aree del P.R.G., per motivi di salvaguardia paesaggistica ambientale e/o di esigenze di pianificazione urbanistica:*

- *territorio ricadente nel comprensorio della Comunità Montana costituito dalle aree ricomprese nei seguenti fogli di mappa: 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 140 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152;*
- *aree ricadenti all'interno della strada provinciale c d poligonale,*
- *zone a margine di strade statali e provinciali e più precisamente le aree interessate dalle attività estrattive devono distare almeno ml 150 dal ciglio delle strade provinciali e ml 300 da quello delle strade statali o autostrade,*
- *le zone di rispetto - ricomprese in un raggio di almeno 500 ml. - di edifici rurali di riconosciuto interesse storico-architettonico-ambientale (Masserie, trulli, torri, fortificazioni, antichi manufatti in genere) da leggi specifiche o dalle presenti Norme di Attuazione.*
- *le zone di rispetto ricomprese in un raggio di almeno 500 ml. - di complessi agro turistici e di turismo rurale;*
- *le aree che distano dai centri edificati, così come definiti ai sensi del n.cd.s. per il capoluogo e le frazioni, meno di km. 3.*
- *le aree assoggettate a vincolo archeologico*

Resta di competenza del Comune il rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia per la esecuzione delle opere e degli impianti annessi o comunque strettamente necessari alla apertura e alla coltivazione della cava.

La istanza di concessione e/o autorizzazione per le opere ed impianti di cui al Comma precedente

deve essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava (proprietario o altro soggetto avente titolo) e deve contenere le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente, del progettista e del Direttore dei lavori, nonché la specificazione del titolo che conferisce il diritto alla coltivazione.

Alla istanza vanno allegati i seguenti documenti ed elaborati tecnici:

- *copia autentica del Decreto Regionale di autorizzazione alla apertura e coltivazione della cava;*
- *planimetria stralcio del P.R.G. vigente con l'identificazione dell'area interessata dalla cava,*
- *planimetria catastale in scala 1:2000 con tutte le indicazioni atte alla identificazione dell'area e della località;*
- *planimetria dello stato di fatto in scala 1:2000 con la indicazione della viabilità esistente, delle zone limitrofe e dell'altimetria, allo scopo di conoscere il rapporto fra la zona della cava e il restante territorio;*
- *dichiarazione asseverata da parte del Tecnico attestante che l'area oggetto dell'intervento non è assoggettata ad alcun vincolo di legge nè esclusa dalle presenti norme di attuazione;*
- *inquadramento geologico costituito da una relazione tecnica e specifica cartografia - in scala non inferiore a 1:5000 - con relative sezioni geologiche in congruo numero;*
- *piano di coltivazione costituito da una relazione tecnica e da una rappresentazione cartografica in scala opportuna estesa all'area di intervento e con la indicazione del tipo e delle modalità di coltivazione della cava, delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche ed alle infrastrutture esistenti, delle opere atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni - pubblici e privati e ad altre attività,*
- *progetto delle opere edilizie e degli impianti e infrastrutture necessari all'apertura e all'esercizio di coltivazione;*
- *progetto di sistemazione agro/geo/pedologica della cava stessa costituito da una relazione illustrativa e da planimetria in scala opportuna con la indicazione delle sistemazioni finali e delle opere di ripristino del manto vegetale e delle alberature;*
- *studio dell'impatto ambientale e giudizio di compatibilità a seguito procedura di VIA. e/o le*

determinazioni a seguito procedura di verifica espressi dagli Organi e dalle Autorità competenti nei casi e con le modalità previsti dalle leggi statali e regionali di settore.

Sono considerati compatibili ai soli fini della destinazione urbanistica anche gli impianti di frantumazione della pietra che non producano danni ambientali, opportunamente ubicati nell'area di servizio dell'intera area di intervento.

L'intera area di intervento dovrà essere obbligatoriamente e opportunamente protetta e recintata con recinzioni le cui caratteristiche possono anche derogare alle disposizioni generali di cui all'art. 22.1 qualora ritenuto opportuno e/o necessario dal competente Organo comunale

Per la procedura relativa al rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia delle opere ed impianti di cui è detto in precedenza si applicano le norme vigenti in materia nonché quanto disposto dalla vigente normativa e dal Regolamento Edilizio.

Ai soli fini del calcolo degli oneri concessori la cava e l'intera area di intervento resta assimilata a zona artigianale D/1.

Per quanto non meglio specificato nel presente articolo si richiama la normativa vigente. Statale e Regionale ed in particolare la L.R. 37/85 modificata ed integrata.

- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 2 dei sigg. TARANTINO NICOLA ed altri la zona già tipizzata A1 Ter distinta in catasto al foglio 62 all. B p.lle 124 e 565 assume la tipizzazione quale zona di completamento B/3
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 5 della sig.ra NARDONE MARIA TERESA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati atteso che, per mero errore materiale, parte del suolo di proprietà, catastalmente distinti al foglio 108 p.lla 244, ha subito una variazione di destinazione d'uso da zona di espansione C/3 a zona F e, pertanto, va eliminato tale errore
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n°7 della società "BLANC ITALIA" gli elaborati grafici della variante vanno modificati tipizzando zona D/1 l'intero suolo di pertinenza del complesso, distinto in catasto al foglio 62 all. A p.lle 113-114-383-530-637, con esclusione delle aree interessate dalla viabilità e fasce di rispetto

- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 9 della sig.ra BALDASSARRE MARIA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona di completamento B/1 l'intero immobile di proprietà sito in via Spinelli civ. 38-40-42-44
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 12 dei sigg. GRANIERI e CAPPIELLO gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona A1/ter l'immobile di proprietà, in catasto urbano al foglio 62 p.lla 747 sub. 1-2-3, già zona F e oggetto della istanza di condono edilizio ex legge 47/1985 rubricata al n. 172
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 16 della sig.ra SICOLO ROSA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando l'immobile di proprietà, in catasto al foglio 62 all. A p.lle 402 - 73 - 70 già agricolo E/1, zona produttiva D/1
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 18 dei sigg. TULLO F. e MONTAGNA nei termini in cui la stessa è stata integrata in data 14/4/1999, i grafici della Variante vanno modificati attribuendo alla porzione di suolo di proprietà oggetto di vincolo di inedificabilità finalizzato alla libera visuale della Chiesa del Crocifisso, una capacità edificatoria condizionata, tra l'altro, ad una altezza massima pari a mt. 4,00 dal piano delle sistemazione esterne, con l'arretramento di almeno mt. 3,00 dai fili stradali e la sistemazione definitiva della recinzione del lotto costituita da muretto cieco con altezza max di mt. 0,70 e sovrastante ringhiera a giorno
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 19 della società S.I.D.I. gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando le particelle 353 e 242 del foglio 64 zona produttiva D/5
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 20 dei sigg. MARRONE gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando il suolo di proprietà già agricolo E/1, in catasto terreni al foglio 19 p.lle 81-82-83-91 e oggetto della osservazione medesima, zona direzionale "H" fermo restando tutti gli altri vincoli di piano
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 22 dell'Arch. DE RENZIO ed altri gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zone D/1 per artigianato e piccole industrie le aree già tipizzate D/2 per allevamenti zootecnici

- per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 24 della società PA.CA. gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona industriale D/5 le particelle n. 129 - per intera - quale area pertinenziale dell'insediamento PA.CA e n° 163 sulla quale insiste il capannone industriale realizzato giusta pratica edilizia n. 288/1980 con relative aree pertinentziali.
- per effetto dell'accoglimento della osservazione n° 25 dei sigg. PASCULLI e CALO' così come proposta in data 14/4/1999 acclarata al protocollo comunale al n. 7351, che prevede, tra l'altro, la cessione gratuita al Comune di quota dell'immobile di proprietà di circa 3310 a confine con la porzione già oggetto di esproprio, gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando zona B/1 l'area, già zona F, della superficie di circa 2350 mq e riproposta nel parere dell'avv. Giacomo Valla, pervenuto al Comune in data 22/7/1999 prot. 14480
- per effetto dell'accoglimento parziale della osservazione n° 29 dell'Ordine Regionale dei Geologi l'apparato normativo della Variante viene così integrato:

ART. 7/BIS -ELABORATI A CORREDO DELLO STRUMENTO URBANISTICO SECONDARIO

Nel caso di progetto di uno strumento urbanistico secondario di cui ai punti A) - B) - C) - D) - E) - F) dell'art. 2 precedente, oltre agli elaborati previsti dalla legislazione statale e regionale di settore è d'obbligo la redazione della seguente cartografia in scala opportuna:

- a) Carta litologica e geomorfologica con delimitazione dei bacini idrogeologici,
- b) Carta di caratterizzazione geotecnica dei suoli evidenziante le acclività, i dissesti ed il carsismo,
- c) Carta idrogeologica con caratteristica della falda.
- d) Nel caso specifico di Piano di Recupero è necessario anche che siano riportate indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

All'art.22.5) "Zone E/4 viene aggiunto il seguente ultimo comma:

"I progetti di nuove costruzioni da realizzarsi in zone ricadenti sotto il vincolo idrogeologico devono

essere corredate da una relazione tecnica redatta da un geologo iscritto al relativo Albo Professionale, sulla compatibilità della richiesta costruzione con la situazione geologica del sito.

Tale relazione non è richiesta per ampliamenti ed annessi di volume inferiore a 1.000 mc."

- per effetto dell'accoglimento dell'osservazione n° 30 dei sigg. MARRONE e FALLACARA gli elaborati grafici della Variante vanno modificati tipizzando il suolo distinto in catasto al foglio 28 p.lle 97-98-310-311-312-313-315 di circa 20.000 mq, già agricolo E/1, zona F per la realizzazione di un centro polifunzionale sportivo subordinando, comunque, la realizzazione dell'intervento alla stipula di una apposita convenzione tra soggetto attuatore e Comune che individui e regolamenti gli obblighi del privato anche in ordine al rispetto delle norme di settore e stabilisca le garanzie per il Comune a tutela dell'interesse pubblico
- per effetto di un mero adeguamento normativo determinato da sopraggiunte disposizioni legislative l'art. 2.2 del Regolamento Edilizio viene così interamente riscritto:

Art. 2.2- - PRESENTAZIONE - ACCETTAZIONE - ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE -

La richiesta di concessione edilizia corredata degli elaborati e della documentazione necessaria, munita del parere del Capo Servizio Igiene Pubblica nonché dei pareri o autorizzazioni speciali ai quali l'esecuzione delle opere oggetto della concessione fossero eventualmente subordinate va presentata all'Ufficio Urbanistico Comunale contenuta nell'apposita cartella predisposta dal Comune. L'ufficio comunale rilascerà all'interessato una ricevuta intestata al richiedente con l'indicazione del numero della pratica, della data di presentazione e del nominativo del Responsabile del Procedimento designato, di cui all'art. 4 e 5 legge 241/90.

L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

Entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria,

eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge 241/90 e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Qualora la documentazione presentata risulti ad un primo esame incompleta o comunque si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti, il Responsabile del Procedimento, entro 15 gg. dalla presentazione della domanda può farne richiesta scritta all'interessato il quale ha 90 gg. di tempo - dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni documentali - per integrare e regolarizzare la pratica. Se questo non avviene la pratica stessa si intende annullata senza obbligo da parte dello stesso Responsabile del Procedimento di dare ulteriori comunicazioni all'interessato.

In caso di integrazione in tempo utile come data di presentazione della domanda di concessione si intende quella di presentazione della documentazione integrativa.

Entro il termine di 60 gg. di cui è detto sopra il Responsabile del Procedimento, per gli interventi e le opere soggetti a concessione, deve obbligatoriamente sottoporre il progetto all'esame della Commissione Edilizia la quale è tenuta, pertanto, ad esprimere il proprio parere definitivo senza ulteriori rinvii.

Entro 10 gg. dalla scadenza del termine il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria con la formulazione di una motivata proposta all'Autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. Tale proposta dovrà richiamare il parere espresso dalla Commissione Edilizia e potrà discostarsi da esso adducendo specifiche controdeduzioni.

Qualora la Commissione Edilizia non si sia espressa nei termini previsti, il Responsabile del Procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta motivata entro i 10 gg. di cui sopra indicando i motivi per i quali il termine per l'acquisizione del parere della Commissione non è stato

rispettato e dandone di tanto notizia anche al Sindaco per eventuali Sue determinazioni in merito. In quest'ultimo caso l'Organo Comunale preposto al rilascio della concessione edilizia può assumere le sue definitive determinazioni in merito al progetto presentato senza l'obbligo del previo ascolto del parere della C.E.C.

Nel caso, inoltre, di istanze per la realizzazione, ristrutturazione, l'ampliamento o in generale per la esecuzione di opere relative ad impianti produttivi di beni e servizi, come definiti nel DPR 447 del 20 Ottobre 1998, per le quali è richiesta la concessione edilizia, il Responsabile del procedimento redige la relazione e formula la proposta motivata nei tempi massimi di 45 giorni dalla presentazione completa della pratica derogando anche all'ordine di protocollo di presentazione e senza l'obbligo della previa acquisizione del parere della C.E.C. l'Organo Comunale preposto assumerà nei successivi 15 giorni le proprie definitive determinazioni in merito alla richiesta sulla base anche della sola proposta motivata formulata dal Responsabile del Procedimento.

- per effetto della precedente Variante al PRG già approvata con atto C.C. n° 39 del 4/5/1999 gli elaborati grafici della Variante in adeguamento vanno modificati con riferimento allo svincolo 98 - S.P. per Paio come proposto dall'ANAS fermo restando che le ulteriori ipotesi viarie relative sempre allo stesso svincolo restano confermate in sede comunale;

C) = DISCIPLINA RELATIVA ALL'ISTITUTO GIURIDICO DELLA "CONCESSIONE IN DEROGA"

- per effetto della prescrizione regionale relativa alle disposizioni disciplinanti l'istituto giuridico della c.d. "concessione/edilizia in deroga" dalle Norme Tecniche di Attuazione della Variante in adeguamento vanno eliminati i casi di concessione in deroga previste in dette norme e puntualmente elencati nella relazione del 16/4/1999 a firma del Dirigente del Settore Urbanistico Comunale allegata alla delibera C.C. n° 79/1999 e che qui di seguito si riportano:

- a) realizzazione di industrie e manufatti connessi con la valorizzazione dell'agricoltura e della zootecnica;
- b) realizzazione di attività agroturistiche pur nel rispetto di quanto previsto dalle leggi regionali di settore (LL.RR. 22/5/85 n° 34, 5/12/85 n. 730);
- c) valorizzazione di vecchi complessi edilizi rurali (ville, masserie, lampioni, torri, trappeti) pur nel rispetto di altri vincoli regionali e/o statali;
- d) ampliamenti di manufatti esistenti e già destinati ad attività commerciali e/o produttivi in genere nel caso in cui tali attività siano esercitate dagli stessi proprietari degli immobili.

Precisato quanto innanzi in merito alle controdeduzioni adottate dal Consiglio Comunale con le delibere n. 26/2004 e n. 106/2004 qui condivise per i contenuti e per le motivazioni, in ordine agli adempimenti comunali si rappresentano qui di seguito le ulteriori esaustive determinazioni regionali:

A1. Norme Tecniche di Attuazione

Si prende atto del recepimento delle prescrizioni regionali.

Nel merito si ritiene utile precisare che le modifiche introdotte negli artt. 2, 22.1 delle N.T.A. e le disposizioni disciplinanti l'istituto giuridico della c.d. "concessione edilizia in deroga". risultano congruenti e diretta conseguenza delle modifiche alla zonizzazione e alla ripermimetrazione dei comparti d'intervento, introdotte negli atti del P.R.G. dal C.U.R. giusta relazione - parere dell'11.12.2003.

Quanto innanzi vale anche per quanto attiene all'art. 2.2 del R.E. regolante le modalità di presentazione, accettazione ed istruttoria della richiesta di concessione edilizia (ora permesso di costruire).

In particolare, per quanto attiene l'esercizio del potere di deroga ex art. 14 Testo Unico D.P.R. n. 380/01, restano pienamente valide le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. N. 56/80.

B1. Osservazioni

Si prende atto di quanto operato a livello comunale, precisando, comunque, che per il rigetto e/o per l'accoglimento totale o parziale delle stesse deve riferirsi unicamente a quanto in merito delibe-

rato, su conforme parere del C.U.R. datato 11.12.2003, con deliberazione n. 2263 del 23.12.03 della Giunta Regionale.

Quanto sopra anche con riferimento alle osservazioni nn.16 e 25 in ditta SICOLO Rosa e PASCULLI CALO' che per un mero errore materiale nella relazione - parere del CUR dell'11/12/2003 venivano indicate come "rigettate" dal C.C. mentre in effetti erano state accolte in toto e/o parzialmente dal Consiglio Comunale con delibera n.79/1999 e le cui determinazioni a riguardo sono state condivise in toto dallo stesso CUR nella esplicitazione delle proprie valutazioni.

Infine con riferimento all'osservazione N. 29 presentata dall'Ordine Regionale dei Geologi di Puglia si ribadisce, in quanto non espressamente esplicitato nella delibera di C.C. n.106/04, l'accoglimento del punto d) di detta osservazione con conseguente inserimento nell'apparato normativo del comma proposto, così come deciso dal Consiglio Comunale con delibera n. 79/1999.

C1. Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine agli elaborati tecnici "adeguati" predisposti nella presente fase nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n.106 del 30/09/04, per quanto in precedenza puntualizzato sul frontespizio delle stesse si inserisce in calce:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione parere del Comitato Ristretto in data 11/12/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 2263 del 23/12/03 e delle decisioni assunte in ordine alle osservazioni dei cittadini e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Bitonto con la delibera di CC n. 100 del 24/07/98.

D1. Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili, nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali prescritti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183.

E1. Per quanto accertabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio in scala 1:100.000 il territorio Comunale di BITONTO risulta parzialmente interessato dal Sito di Importanza Comunitaria contraddistinto dalla sigla IT9120007 "Murgia Alta" (Decreto del Ministro dell'Ambiente 3/4/2000); di conseguenza si prescrive per dette aree l'acquisizione della valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e ciò prioritariamente a qualunque trasformazione urbanistica da autorizzarsi nell'ambito delle stesse aree.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 11/12/03 ed alla Delibera di G.R. n. 2263 del 23/12/2003 - in toto riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini- e con le determinazioni regionali esaustive innanzi riportate ai punti A1, B1, C1, D1 e E1 la Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del P.R.G. adottata dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n. 100/1998."''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d),

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001.

NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE''.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alla l.r. n. 56/80 del P.R.G. adottata dal Comune di Bitonto con la delibera di C.C. n. 100/1998, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 2263 del 23/12/03, che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte, ivi comprese le ulteriori determinazioni regionali esaustive riportate nelle premesse del presente provvedimento ai punti A1, B1, C1, D1 e E1;
- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di BITONTO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1016

Conversano (Ba) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Var. al PRG per cambio dest. d'uso in struttura ricettiva Masseria Nepeta – Labonia. D.C.C. 86 del 17/12/2004. Ditta: Sportelli-Laera.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20, recante norme sul “Turismo Rurale”, considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

Il Consiglio Comunale di Conversano, mi attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della citata L.R. n. 20/98, ha approvato con delibera di C.C. n. 86 del 17.12.04, su richiesta della Ditta SPORTELLI MATTEO - LAERA ANTONIA, il progetto di recupero della masseria Nepeta - Labonia, ubicata in agro di Conversano mi loc. “Nepeta in catasto al fg. n. 110, p.lle nn. 8 - 10).

L'immobile, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217/83, art. 6 e della L.R. n. 11/99 art. 4, comma 6 e art. 7, e le relative aree di pertinenza ricadono in zona tipizzata Agricola “E1 Rispetto Ambientale”, disciplinata dall'art. 23 delle NTA del vigente PRC.

L'intervento di recupero del complesso rurale interessa una struttura costituita da un unico corpo di fabbrica composto da piano terra e primo piano e prevede la riconversione di detto complesso in n. 7 unità abitative.

Gli atti della variante di destinazione d'uso dell'edificio rurale sono stati pubblicati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e, avverso

gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Segretario Comunale resa con atto n. 14713/2005.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Soprintendenza dei Beni Ambientali della Puglia. con nota n. 19842 del 29.10.2004;
- Ass. Regionale al turismo, con nota n. 1475 del 14.03.2005.

In ragione di quanto sopra riferito, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale, come innanzi individuato - a struttura ricettiva alberghiera, nel termine di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11 dell'11/02/99, art. 4, sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo urbanistico, nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. 20/98 si prefigge di perseguire.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio, le aree e gli immobili interessati dall'intervento di recupero ricadono, in Ambito Territoriale Esteso di valore distinguibile “C” lo stesso intervento, nel suo insieme, persegue gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'ambito di riferimento di tipo “C” e non interessa, in modo diretto, Ambiti Territoriali Distinti.”

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto della variante urbanistica di cui la delibera di C.C. del comune di Conversano n. 86 del 17.12.04, limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale come innanzi individuato, quale recupero funzionale in struttura ricettiva alberghiera, nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e art. 4 della L.R. n. 11 del 11/02/99.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, Prof.ssa Arch. Angela Barbanente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente di Settore; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale della masseria Nepeta - Labonia, come in narrativa individuata. m ditta Sportelli Matteo - Laera Antonia, da destinare a struttura ricettiva alberghiera, nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e art. 4 della L.R. n. 11/99, adottato dal Consiglio Comunale di Conversano con delibera n. 86 del 17.12.2004, in variante al P.R.G. vigente ai sensi della L.R. 20/98;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Conversano del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1017

Manduria (Ta) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. D.C.S. n. 104 del 30/03/2005. Cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva della Masseria Pozzo Cupo. Ditta: Esel s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed ERP, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Manduria, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - comma 5 della citata L.R. n. 20/98, ha approvato con delibera di Commissario Straordinario n. 104 del 30.03.2005, su richiesta della ditta Esel s.r.l., il progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato Masseria Pozzo Cupo sito in c.da Pozzo Cupo, con annesse aree di proprietà riferite per i terreni ai catastali fg. 56 p.lle n. 18, 21, 24, 27, 29, 43, 44, 46, 47, 48, 49,50, 59, 72, 97; p.lle 25 sub 1, 2, 3, 4 e 23 su cui insistono i fabbricati; il tutto da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali e le relative aree annesse, come innanzi individuato, risultano tipizzate dal vigente PRG come Zona Agricola.

Il complesso edilizio rurale, risalente alla prima metà dell'800 è costituito da 2 corpi di fabbrica, uno principale, composto da piano terra e lo piano, comprende gli ambienti da destinare alla ricezione, alle parti comuni, alle sale di ristorazione. In particolare, al piano terra del corpo principale sono previste n. 9 unità residenziali, n. 3 sale ricevimento,

cucine e servizi quali, uffici, reception, bar, cappella di culto; al primo piano sono previste n. 8 unità abitative. L'altro corpo di fabbrica, già destinato ad abitazione contadina, viene riconfermata in abitazione del custode. Completano l'intervento la sistemazione esterna delle aree a parcheggio e aree attrezzate per il tempo libero. E' prevista la realizzazione di un magazzino interrato di mq. 517 circa a servizio della zona cucina, collegato mediante un corridoio sotterraneo ad un impianto di montacarichi per l'approvvigionamento delle derrate alimentari. Gli atti della variante di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile del Servizio in data 7.7.2005.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri

- Soprintendenza per i Beni AA.AA.SS. della Puglia, parere favorevole con prescrizioni, nota n. 20774 del 25.11.2004;
- Assessorato Regionale al Turismo, parere favorevole, nota n. 2679 del 11/05/2005.

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso rurale Masseria Pozzo Cupo e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Normale "E", non sottoposti a tutela diretta dai citato Piano Paesaggistico ai sensi dell'art. 2.01, punto 2 delle N.T.A.; l'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "E", considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero).

Ciò posto, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale Masseria Pozzo Cupo come innanzi individuato, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art. 6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4, 1° comma e art. 7, sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto proposto nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire."

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale della masseria Pozzo Cupo come innanzi individuata, limitatamente al cambio di destinazione d'uso, di cui alla delibera di C.S. n. 104 del 30/03/2005.

"IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione"

L'Assessore all'Urbanistica ed ERP sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'URBANISTICA ed ERP;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile

del procedimento, dal dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale denominato Masseria Pozzo Cupo, da destinare a struttura ricettiva-alberghiera nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art. 4, 1° comma e art. 7 adottata dal Comune di Manduria

con delibera di C.S. n. 104 del 30/03/2005, in variante al PRG ai sensi della L.R. n. 20/98.

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di MANDURIA del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1018

Taurisano (Le) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa arch. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Taurisano, dotato di P.F., con delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 05/06/1999 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio, costituito complessivamente da n. 29 tavole ed elaborati e dallo Studio Gelogico.

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n. 122 osservazioni, controdedotte dal Commissario ad Acta con delibera n. 2 del 11/08/2000.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 10638 del 28/11/2002.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 9/10/2003, ha ritenuto il Piano

in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui ai punti “3.1” (Sovradimensionamento del Settore Residenziale), “3.2” (Standard), “3.3” (N.T.A.), “3.4” (Osservazioni), “3.5” (R.E.C.), tese alla tutela dei valori ambientali del territorio comunale e ad adeguare il P.R.G. stesso alla normativa vigente in materia.

Con delibera n. 2107 del 09/12/2003 la Giunta Regionale, sulla scorta della citata Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 09/10/2003, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere di cui ai punti “3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, e di richiedere al Consiglio Comunale di Taurisano, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma.

Con nota prot. com. n. 21428 del 21/12/2004 il Comune di Taurisano ha rimesso la delibera di C.C. n. 59 del 30/11/2004, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso.

In particolare, gli elaborati scritto-grafici “adeguati”, rimessi con la citata nota comunale n. 21428/2004, sono i seguenti:

- Relazione tav. n. 1
- Relazione di adeguamento alla delibera G.R. n. 2107 del 09/12/2003 tav. n. 1 bis
- Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente - allegato alla relazione - rapp. 1/2000 tav. n. 1.1
- Distribuzione delle aree nei comparti di intervento - allegato alla relazione tav. n. 1.2.a
- Schede di analisi delle maglie urbane - allegato alla relazione tav. n. 1.2.b
- Documentazione fotografica Centro storico - Schede di analisi storica tav. n. 1.2.c
- Analisi dello stato di fatto - rapp. 1/2000 tav. n. 1.3
- Ricognizione dello stato fisico del territorio stato di fatto dei terreni agricoli e delle colture prevalenti rapp. 1/5000 tav. n. 2

- Inquadramento ed interrelazioni con le previsioni di assetto territoriale rapp. 1/25000 tav. n. 3
- Zonizzazione - rapp. 1/5000 tav. n.4
- Zonizzazione - rapp. 1/2000 tavv. n. 5.1-5.2-5.3-5.4
- Zonizzazione - Comparti di intervento unitario - rapp. 1/2000 tavv. n. 6.1 a-6.2a-6.3a-6.4a
- Distribuzione delle aree della zonizzazione - Centro urbano rapp. 1/2000 tavv. n. 6. 1 b-6.2b-6.3b-6.4b
- Centro storico - Destinazione d'uso degli edifici - Stato di fatto rapp. 1/1000 tav. n. 7. 1
- Centro storico - Caratteri storico-ambientali del tessuto edilizio rapp. 1/1000 tav. n. 7.2 Centro storico - Caratteri tipologici degli edifici - rapp. 1/1000 tav. n. 7.3
- Centro storico - Individuazioni delle altezze degli edifici - Stato di fatto - rapp. 1/1000 tav. n.7.3a
- Centro storico - Stato di conservazione degli edifici - rapp. 1/1000 tav. n. 7.4
- Centro storico - Modalità di intervento - rapp. 1/1000 tav. n. 7.5
- Norme di attuazione tav. n. 8
- Regolamento edilizio tav. n. 9

In ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata delibera di G.R. n. 2107/2004 si riporta di seguito quanto deciso dal Consiglio Comunale con la citata delibera n. 59/2004 e le determinazioni regionali esaustive:

A) *per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "3.1" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, concernente il rilevato sovradimensionamento del settore residenziale da ricondursi nei limiti di legge mediante la riduzione dell'indice di fabbricabilità fondiario delle zone di espansione:*

Determinazioni comunali

La capacità insediativa del P.R.G. per le zone destinate a residenza è stata ridotta come richiesto in sede regionale nelle zone C.2 e C.3, con criterio di omogeneità.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui all'allegata

Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, nei termini riportati nella "Relazione di adeguamento alla delibera G.R. n. 2107 del 09/12/2003 (tav. n. 1 bis)".

B) *per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "3.2" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, concernente la rilevata sottodotazione nelle previsioni del P.R.G. dello "standard" relativo alle attrezzature scolastiche di livello superiore:*

Determinazioni comunali

Lo standard relativo alle attrezzature scolastiche di livello superiore è stato portato da 0,30 mq/ab a 1,5 mq/ab con reperimento di aree all'uopo destinate.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui all'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, nei termini riportati nella "Relazione di adeguamento alla delibera G.R. n. 2107 del 09/12/2003 (tav. n. 1 bis)".

C) *per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "3.3" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, concernente richiesta di modifiche alle N.T.A.:*

Determinazioni comunali

Le richieste modifiche alle N.T.A. risultano effettuate.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui all'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2/07/2003, nei termini riportati nella "Relazione di adeguamento alla delibera G.R. n. 2107 del 09/12/2003 (tav. n. 1 bis)".

D) *per quanto riguarda il punto "3.4" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbani-*

stico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, concernente le determinazioni regionali in ordine alle osservazioni al P.R.G.:

In proposito l'Amm.ne com.le non era tenuta ad esprimere alcuna valutazione avendo già prodotto le proprie determinazioni nella fase di esame delle osservazioni.

Si conferma in questa sede quanto riportato nella Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003.

- E) *per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto "3.5" dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003, concernente prescrizioni in ordine a modifiche al R.E.C.:*

Determinazioni comunali

Le richieste modifiche al R.E.C. risultano effettuate.

Determinazioni regionali

Si rende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui all'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 2107/2003 nei termini riportati nella "Relazione di adeguamento alla delibera G.R. n. 2107 del 09/12/2003 (tav. n. 1 bis)".

- F) *Elaborati tecnici "adeguati"*

In ordine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Taurisano con la delibera di C.C. n. 59 del 30/11/2004, "adeguati" rispetto alle prescrizioni della citata di G.R. n. n. 2107/2003, si inserisce sul frontespizio degli stessi la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 09/10/2003 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 2107/2003 e non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Taurisano con la delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 05/06/1999."

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 09/10/2003 ed alla Delibera di G.R. n. 2107/2003 - in toto riconfermate in questa sede, e con le esautive determinazioni regionali innanzi riportate ai punti A, B, C, D, E ed F il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Taurisano con la delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 05/06/1999.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L. R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, del Dirigente d'Ufficio e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- di **APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Taurisano con la delibera di Commissario ad Acta n. 1 del 05/06/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 09/10/2003 ed alla Delibera di G.R. n. 2107 del 09/12/2003 controdedotte con delibera di C.C. n. 59 del 30/11/2004, e con le determinazioni esaustive regionali innanzi riportate ai punti A), B), C), E) e F);
- di **CONFERMARE**, giusto quanto innanzi ripor-

tato ai punto D) in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati;

- di **DEMANDARE** al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taurisano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

